



COMUNE DI FANO

SEGRETERIA GENERALE

Am
- Dir
- Pres
- Sum.ne

ASET Holding S.p.A.
26 GEN. 2012
Protocollo N°149.....

Spett.le

ASET HOLDING
- SEDE -

p.c. Al Dirigente
Società Partecipate

- SEDE -

Prot.inf. n. 5803

Fano, 26.1.2012

OGGETTO: Trasmissione atto Consiglio Comunale n. 364 del 19.12.2011.

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, l'atto del Consiglio comunale n. 364 del 19.12.2011, dichiarato immediatamente eseguibile ed esecutivo, all'oggetto: "Accordo quadro con Aset Holding Spa all'affidamento dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali".



Il Segretario Generale
Dott.ssa Antonietta RENZI



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE Società partecipate

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 364

Del 19/12/2011

OGGETTO:

ACCORDO QUADRO CON ASET HOLDING SPA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI

L'anno **duemilaundici**, il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **18.35** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1)	Aguzzi Stefano	Si	17)	Mascarin Samuele	Si
2)	Aiudi Francesco	Si	18)	Mattioli Giacomo	Si
3)	Antonucci Domenico	Si	19)	Minardi Renato Claudio	Si
4)	Bellucci Floriano	Si	20)	Montalbini Andrea	Si
5)	Benini Luciano	Si	21)	Napolitano Antonio	Si
6)	Cavaliere Francesco	Si	22)	Nicusanti Mauro	Si
7)	Cecchi Pierino	Si	23)	Omiccioli Hadar	Si
8)	Ciancamerla Oretta	Si	24)	Palazzi Marcello	Si
9)	Cicerchia Marco	Si	25)	Pierelli Massimo	Si
10)	Di Sante Enzo	Si	26)	Polidoro Dante Domenico	No
11)	Federici Alessandro	Si	27)	Sanchioni Daniele	No
12)	Ferri Oscar	Si	28)	Sartini Giuliano	Si
13)	Fulvi Rosetta	Si	29)	Stefanelli Luca	No
14)	Gresta Roberto	Si	30)	Torriani Francesco	No
15)	Ilari Gianluca	Si	31)	Valentini Federico	No
16)	Marinelli Christian	No			

Presenti: **25** Assenti: **6**

Hanno giustificato l'assenza i Signori: **Torriani**

Il Signor **CAVALIERI FRANCESCO**, **presidente del Consiglio Comunale**

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario

Comunale Sig. **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **Mattioli Giacomo, Montalbini Andrea, Aiudi Francesco.**

OGGETTO:

ACCORDO QUADRO CON ASET HOLDING SPA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI

In precedenza sono entrati i Consiglieri Marinelli, Sanchioni, Valentini, Stefanelli. Sono usciti i Consiglieri Gresta, Minardi, Ferri, Sanchioni, Mascarin.

SONO PRESENTI N. 24 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.371/2010 per oggetto "ATTO D'INDIRIZZO RELATIVO AL RIPOSIZIONAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI IN RELAZIONE AI SERVIZI PUBBLICI/APPALTI CONNESSI"; in tale contesto l'affidamento di tutte le attività di recupero coattivo delle entrate tributarie è fissato a far data 1/01/2014 con eccezione della TIA per la quale si prevede il 1/01/2012;

DATO ATTO che con la citata deliberazione consiliare si assumevano, tra l'altro, decisioni strategiche relative al riposizionamento delle attività tributarie dell'ente mediante un percorso di riassunzione delle relative responsabilità e successiva esternalizzazione mediante società "in house";

RILEVATO che tale assetto tende a superare il ricorso a società concessionaria privata per ricomporre la dicotomia amministrativa ed organizzativa tra detto soggetto e l'UFFICIO TRIBUTI come più volte auspicato dal civico consesso nella passata e nell'attuale consiliatura;

RITENUTO che, *medio tempore*, al fine di preservare la dovuta funzionalità dei servizi in questione si provvedeva, sino al 2014, ad autorizzare il ricorso ad appalti pubblici tramite gara come da contratti del 15/02/2011 rep.38759 e del 1/09/2011 rep.38801;

RILEVATO come nel contesto degli appalti sopra menzionati non veniva presa in considerazione la gestione dei recuperi coattivi TIA in ragione del fatto che le relative decisioni venivano assunte in seguito da questo consiglio comunale con la deliberazione n.89/2011 previa deliberazione n.371/2010;

DATO ATTO che occorre garantire adeguati flussi finanziari alla società al fine di poter adeguatamente svolgere le relative funzioni secondo un meccanismo premiale legato al volume delle riscossioni fatta salvo l'apporto limitato ed *una tantum* di risorse per garantire lo *start-up* delle operazioni;

RILEVATO che il maggiore onere finanziario relativo agli aggi sia congruamente ponderabile in relazione ai seguenti fattori:

- a) strategicità della riassunzione dei servizi in questione in mano pubblica per il governo delle politiche di bilancio;
- b) eliminazione dell'alea organizzativa legata al susseguirsi degli appaltatori privati preferendo il criterio della continuità del servizio
- c) potenziamento della lotta all'evasione tributaria superando contesti di vessatorietà -reale o percepita- relativa al lucro d'impresa delle società private in relazione a proventi di diritto pubblico
- d) effettività dei meccanismi di premialità in relazione al consolidamento della base tributaria
- e) omogeneità di gestione dei dati con il SIC comunale e relativa concertazione degli investimenti necessari;

DATO ATTO che, in tal modo, le componenti finanziarie di tale attività restano in capo all'ente pubblico che è in grado di storicizzare il patrimonio informativo per una migliore continuità di gestione superando l'approccio estemporaneo delle società concessionarie private; ritenuto strategico per l'ente locale incentrare i più ampi sforzi organizzativi nell'ambito della gestione dei tributi superando la logica dell'*outsourcing* strutturale che vede l'ente dipendere da società private relativamente ad attività pubbliche fondamentali ed essenziali per le politiche di bilancio;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha operato una rilevante razionalizzazione della struttura dirigenziale non rinnovando la copertura della posizione dirigenziale relativa al servizio tributi in previsione del presente affidamento;

CONSIDERATO necessario che il trasferimento di tali competenze in capo a società pubblica sia assistito da un rafforzamento dei poteri di controllo e di *governance* da parte del Comune di Fano in ragione del fatto che tali attività costituiscono l'oggetto primario del diritto pubblico;

RILEVATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.89/2011 si è dato atto del regime tributario della c.d. TIA 1 secondo la ricostruzione giuridica fornita dalla Corte Costituzionale n.238/2009 e SS.UU. Cassazione n.8313/2010;

VISTO il parere del dirigente competente in materia di enti e società partecipate del 9/08/2010 p.g.54472 che si richiama;

CONSIDERATO che occorre, altresì, contestualmente modificare lo Statuto di ASET Holding spa al fine di renderlo coerente con i principi giurisprudenziali relativi al controllo "*in house*"; in tale contesto si rammenta quanto segue:

- non è sufficiente il controllo che può esercitarsi da parte del socio sulla base dei poteri attribuiti dal codice civile in assemblea (Consiglio di Stato, sez.VI, sent.1514/2007);
- necessità che lo Statuto non preveda che una quota anche minoritaria della società possa essere alienata ai privati (Consiglio di Stato, sez.V, sent.5072/2006);
- esclusione della vocazione commerciale (Corte di Giustizia CE 10 novembre 2005, C-29/04);
- specialità dell'istituto dell'affidamento "*in house providing*"- la società è qualificata quale *longa manus* dell'ente locale (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n.1/2008);
- l'ente locale che esercita il controllo deve vagliare preventivamente le decisioni gestionali più importanti (Consiglio di Stato, sez.V, sent.8 gennaio 2007);
- la società "*in house*" è un vero e proprio **organo dell'amministrazione** (Cons.Stato, sez.VI, sent.n.5781/2008);
- la società "*in house*" è una **struttura organizzativa dell'amministrazione comunale** (Corte Costituzionale sent.n.439/2008);

RITENUTO pertanto di intervenire in ambito statutario relativamente alle seguenti problematiche:

a) l'oggetto della società risulta più ampio rispetto alle attuali attività affidata da questo ente al fine di consentire futuri affidamenti da parte degli altri enti locali soci -detti affidamenti non possono riguardare l'esercizio diretto di servizi locali a rilevanza economica-; l'esercizio del controllo analogo può essere delegato al Comune di Fano ovvero può essere in modo concorrente adeguatamente previsto in via funzionale in base a contratti di servizio che riservino un forte potere di indirizzo, vigilanza e controllo all'ente affidante; è mantenuto il principio della delega da parte dei comuni di minoranza per l'esercizio del controllo analogo;

b) per l'esercizio del controllo analogo da parte del Comune di Fano sono previsti anche strumenti di controllo "dominicale" della società ulteriori rispetto ai controlli funzionali sui servizi affidati secondo i contratti di servizio -ruolo del Comitato di Controllo-;

c) sono attratte nell'ambito delle competenze assembleari rilevanti questioni afferenti la gestione della società con l'obbligo del legale rappresentante dell'ente per poter validamente deliberare solo previa acquisizione di conforme deliberazione del consiglio comunale ovvero della giunta comunale per competenza;

d) rafforzamento dell'autonomia gestionale e funzionale del Direttore Generale della società assegnando allo stesso anche la rappresentanza legale relativamente ai servizi affidati nonché la gestione del personale in modo da escludere che attraverso l'interposizione dello strumento societario la politica di riappropri in modo elusivo dei poteri di gestione essendo la società *in house* assimilata ad un ufficio pubblico secondo la ricostruzione sostanzialistica fornita dalle corti superiori; approntamento di un sistema di garanzie relative alla disciplina del rapporto di lavoro del Direttore Generale;

e) rafforzamento della trasparenza degli atti mediante il ruolo del Comitato di Controllo.

CONSIDERATO che si rende necessario approvare un accordo quadro che definisca gli aspetti più rilevanti

oggetto di convenzione;

RITENUTO strategico che si implementi il patrimonio informativo detenuto dal Comune di Fano ed ASET Holding spa attraverso una concertata condivisione delle banche dati e degli strumenti informativi salvo il potere di direzione e controllo dell'ente locale individuando anche un immobile unico per le relative ed in parte affini attività;

RILEVATO che in quanto la società destinataria dell'affidamento è società ad intero capitale pubblico incedibile qualificata secondo il principio "*in house providing*" e pertanto non sia necessaria l'iscrizione all'albo ministeriale per le società di riscossione con il versamento del capitale minimo di 1 milione di euro di cui all'art.3-bis del D.L.n.40/2010; la normativa esclude infatti che una società "*in house*" debba essere iscritta all'albo di cui all'art.53 del D.L.gs.n.446/1997 in armonia con la previsione di cui all'art.2 del D.M. n.289/2000;

RILEVATO che la disciplina di cui all'art.4 del D.L.n.138/2011 non sia conferente rispetto alla materia di cui alla presente deliberazione in ragione del fatto che le attività in questione non risultano qualificabili in termini di servizi locali a rilevanza economica; visto, in ogni caso, il comma n.35 del citato decreto;

RILEVATO che le società "*in house*" abbiano l'obbligo di rispettare le procedure pubblicistiche vigenti per il reclutamento del personale e per l'affidamento di appalti;

CONFERMATA la necessità di connotare l'attività di ASET Holding spa solo in termini di strumentalità rispetto agli enti localidi riferimento prevedendo la mera attività di governace dei pacchetti azionari delle costituende società relative ai SPL a rilevanza economica detenuti salvo diverse decioni che questo consiglio comunale potrà assumere in materia (cfr.Corte Conti Lombardia, Sez.Controllo, parere n.517/2011);

Vista la Legge n.241/1990;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento d'Organizzazione;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49, comma n.3, del D.Lgs.n.267/2000:

DIRIGENTE RESPONSABILE (Dott.CELANI) in data 29.11.2011 FAVOREVOLE

RAG.CAPO (Dott.ssa MANTONI) in data 6.12.2011 NON DOVUTO

Preso atto che dal Consigliere Benini (Gruppo Bene Comune) sono stati presentati e assunti al protocollo del Comune n. 9 emendamenti;

Dopo l'illustrazione fatta dal Consigliere Benini il consigliere stesso, comunica di ritirare i seguenti emendamenti:

n. 2 (Prot. n. 84291 del 19.12.2011)

n. 3 (Prot. n. 84289 del 19.12.2011)

n. 4 (Prot. n. 84286 del 19.12.2011)

n. 5 (Prot. n. 84285 del 19.12.2011)

n. 6 (Prot. n. 84282 del 19.12.2011)

n. 7 (Prot. n. 84281 del 19.12.2011)

n. 8 (Prot. n. 84276 del 19.12.2011)

n. 9 (Prot. n. 84275 del 19.12.2011)

Il Consigliere Benini comunica, altresì, di voler modificare l'**emendamento n. 1**, acquisito agli atti di questo Comune in data 19.12.2011 Prot. n. 84270, che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**"

Viene, quindi, posto in votazione l'emendamento modificato con il seguente esito:

- PRESENTI N. 24
- VOTANTI N. 24
- VOTI FAVOREVOLI N. 24

Visto l'esito della votazione l'EMENDAMENTO n. 1, così come modificato, è **APPROVATO**

Si procede, quindi, con votazione palese espressa per alzata di mano per la deliberazione emendata, i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

- PRESENTI N. 24
- VOTANTI N. 24
- VOTI FAVOREVOLI N. 24

DELIBERA

1. di approvare il nuovo testo dello Statuto di ASET Holding spa come da allegato documento parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo (si allega altresì, ai fini della relativa comparazione, il testo del vigente Statuto come da Assemblea Soci del 17/05/2010);
2. di riservarsi di approvare le necessarie modifiche ai regolamenti dei tributi e delle entrate comunali entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2012 in conformità ai contenuti della presente deliberazione -responsabile del procedimento: dirigente competente in materia di servizi finanziari-;
3. di approvare l'ACCORDO QUADRO con ASET Holding spa relativo all'oggetto come da allegato documento parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo che sarà sottoscritto dal dirigente competente in materia di enti e società partecipate conferendo al citato dirigente ogni facoltà di appattare al testo modifiche od integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendano utili ovvero necessarie nel superiore interesse dell'ente; il predetto accordo sarà stipulato nelle forme della scrittura privata autenticata dal Segretario Generale dell'ente;
4. di dare atto che permane presso il Comune di Fano la titolarità dell'attività tributaria in quanto funzione pubblica incedibile con piena vigenza delle relative responsabilità in materia secondo quanto incardinato, ai sensi dell'ordinamento, in capo al dirigente comunale competente in materia di tributi -settore Servizi Finanziari- come da deliberazione della Giunta Comunale n.411/2011;
5. di dare atto che l'accordo quadro potrà rendersi esecutivo solo previa definizione del riassetto della governance societaria di ASET Holding spa come da precedente deliberazione consiliare n.371/2010 o comunque previe migliori decisioni di questo consiglio comunale relativamente alla gestione dei servizi a rilevanza economica detenuti dalla citata società in relazione al disposto dell'art.n.4 del D.L.n.133/2011;
6. di conferire il più ampio mandato al dirigente competente in materia di personale al fine di adottare tutte le misure previste dalla legge relativamente alla gestione del personale comunale del servizio tributi oggetto di affidamento -cessione ramo d'azienda-;
7. di escludere l'applicazione dell'art.63, comma n.4, del D.Lgs.n.112/1999 nei confronti del personale attualmente operante per effetto dell'affidamento tramite appalto per la preminente sopravvenienza dell'art.18, comma n.2-bis, del D.L.n.112/2008 ed art.4, comma n.17, del D.L.n.138/2011; di riconoscere altresì, per il combinato disposto delle disposizioni citate, al predetto personale un diritto di precedenza nell'ambito dei concorsi pubblici a tempo indeterminato che effettuerà ASET Holding spa per dotarsi dell'organico del servizio;
8. di formulare l'indirizzo relativo alla localizzazione in comodato gratuito, nel medio periodo, degli uffici di ASET Holding spa relativi alle funzioni di cui al presente accordo quadro presso l'immobile comunale di piazza A.Costa unitamente al SIC per facilitare l'interscambio delle relative funzioni;

Inoltre.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

- PRESENTI N. 24
- VOTANTI N. 24
- VOTI FAVOREVOLI N. 24

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma n.4, del D.Lgs.n.267/2000.

copia del presente atto viene inviata per le procedure attuative all'Uff. Ragioneria - Tributi - Società partecipate - Direzione Generale






Luciano Benini
Ass. Società Perfec.
Gab



Il sottoscritto Luciano Benini, consigliere comunale di Bene Comune, presenta i seguenti 9 emendamenti alla delibera n. 2 del Consiglio Comunale del 19/12/2011.

Fano, 17/12/2011



EMENDAMENTO n. 1 alla delibera n. 2 del Consiglio Comunale del 19/12/2011

19/12/2011
Al punto 1.1 dell'art. 2 viene eliminata la frase: "ciclo integrato delle acque" e viene eliminato completamente il punto 6 del medesimo articolo.

ALLEGATO

IL DIRIGENTE
Dott. P. BELANI

**ACCORDO QUADRO
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI GIURIDICO-ECONOMICI TRA IL COMUNE DI FANO E LA
SOCIETA' ASET HOLDING SPA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO,
LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE
ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI**

Fano, addì duemilaundici

(/ /)

con la presente scrittura privata, autenticata dal Segretario Generale Comunale, da valere per ogni effetto di legge

TRA

= COMUNE DI FANO (PU) c. f. :....., qui rappresentato dal....., nato a il e domiciliato, per ragioni di carica, in presso la Residenza Municipale, allan..... avente ogni occorrente potere per la stipulazione del presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. e dell'art., del vigente Regolamento del Comune di Fano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.in data, esecutiva a norma di legge, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di n.in data, esecutiva a norma di legge, e che, in copia autentica d' ufficio, al presente atto si allega sotto la lettera marginale 'A', per formarne parte essenziale e sostanziale, (in appresso per brevità "**Comune**")

= "ASET HOLDING SPA", con sede in Fano, alla Via n., e con capitale sociale di € 16.388.292,00, interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pesaro ed Urbino e codice fiscale 02122270412, R.E.A. della C.C.I.A.A. di Pesaro ed Urbino n, qui rappresentata dal Legale Rappresentante Signor, nato a il e residente in, alla Via, avente ogni occorrente potere per la stipulazione del presente atto in forza delle disposizioni contenute nel vigente Statuto sociale ed in esecuzione delle deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data, il cui verbale, in estratto autentico dal relativo libro sociale, al presente atto si allega sotto la lettera marginale "B", per formarne parte essenziale e sostanziale,(in appresso per brevità "**Società**")

VISTO

- a) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 371 del 22.12.2010 per oggetto "atto d'indirizzo relativo al riposizionamento delle partecipazioni comunali in relazione ai servizi pubblici/appalti connessi";
- b) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 372 del 22.12.2010 per oggetto "Istituzione della tariffa tributaria di igiene ambientale. Approvazione del regolamento - anno 2011".
- c) la deliberazione del Consiglio Comunale n. ____/2011 per oggetto _____ con cui si è provveduto all'approvazione del presente schema di contratto di che trattasi contenente gli elementi fondamentali delle attività oggetto del presente affidamento;
- d) l'art. 52, comma 5 lettera b) n. 1 del D.Lgs.446/97;
- e) l'art.7, comma n.2, gg-ter e seguenti del D.L.n.70/2011;
- f) il R.D. n.639/1910;
- g) il D.P.R. n.602/1973;
- h) l'art.42 del D.Lgs.n.112/1999;
- i) l'art. 9 comma n.5 e 51 e comma 5 art.72 D.Lgs.n.507/93
- l) il DPR 402/2000;
- m) il D.Lgs.n.267/2000;

- n) il D.Lgs.n.165/2001;
- o) la L.n.241/1990;
- p) la L.n.212/2000 ;
- q) lo statuto comunale;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

ART . 1 - FINALITA' E TEMPI DELL'ACCORDO QUADRO

1.1 Il Comune di Fano affida ad **Aset Holding s.p.a.** (di seguito, per brevità, anche "società") che accetta, l'espletamento delle attività di **ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ai sensi dell'art.7, comma n.2, gg-quater e successivi del D.L.n.70/2011;**

1.2 Il presente accordo quadro definisce gli elementi fondamentali e le regole di carattere generale a cui deve soggiacere il rapporto rimandando ogni altro aspetto ad uno o più disciplinari tecnici di esecuzione (di seguito, per brevità, "disciplinare/i") rimessi alla competenza del dirigente cui sia affidata la qualifica di **FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI** secondo l'ordinamento comunale;

Il rapporto è regolato secondo il principio giuridico dell'affidamento "**in house providing**" mediante rapporto di "**concessione**" nel pieno ed esclusivo rischio della società e con traslazione a favore della stessa di ogni inerente potere e prerogativa comunale sia di diritto pubblico che di diritto privato. Resta in capo al comune l'attività generale di regolazione normativa, di vigilanza e di autotutela gerarchicamente sovraordinata. La durata dell'affidamento è pari alla durata della società salvo il diritto del Comune di disporre in qualunque momento di recedere dalla presente convenzione con 12 mesi di preavviso; le tempistiche degli affidamenti sono disciplinati nell'allegato cronogramma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Le attività affidate sono quelle specificate nell'allegato cronogramma e già previste nei contratti vigenti con i concessionari privati come di seguito elencati:

- ICP/DPA/TOSAP/ALTRO del 15/02/2011 rep.38759 scadenza 31/12/2013
- ICI/ALTRO con ingiunzione fiscale del 1/09/2011 rep.38801 scadenza 31/12/2013
- SANZIONI codice strada del 15/12/2010 rep.38747 scadenza 12/08/2015

Sono inoltre affidate tutte le attività di *service* relative alla riscossione spontanea dei tributi comunali attribuita, per legge, al solo ente locale ai sensi dell'art.7, comma n.2, *gg-quater* del D.L.n.70/2011.

E' affidata la riscossione coattiva -anche in via bonaria- di tutti i tributi comunali nonché di tutte le altre entrate patrimoniali ed amministrative in genere di competenza comunale.

Ove intervengano modifiche degli assetti della finanza e della fiscalità locale le parti si impegnano a ridefinire l'oggetto del servizio nel miglior perseguimento degli interessi pubblici sottesi.

ART. 3 - RISCOSSIONE

La riscossione è effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art.7, comma 2, *gg-quater* e successivi del D.L.n.70/2011.

ART. 4 - DISCIPLINARI TECNICO-ECONOMICI DI ESECUZIONE

L'espletamento da parte della società dei servizi di cui all'art.2 avverrà sulla base dei disciplinari concertati con il comitato di controllo sulle società partecipate da sottoscrivere da parte del Presidente della società e dal dirigente comunale competente in materia di tributi. Ove non si raggiunga la concertazione decide, in via unilaterale, il dirigente competente in materia di tributi con l'obbligo, da

parte della società, di adempiere in modo conforme, fermo restando l'obbligo di assicurare l'adeguata copertura dei costi di gestione e di investimento atti a garantire il regolare, efficiente ed efficace svolgimento del servizio.

Per quanto attiene alla gestione della TIA coattiva (già operativa a far data 1/01/2012) si rimanda alle particolari disposizioni previste nell'allegato schema operativo.

ART. 5 - PERIODO INTERINALE

Il periodo interinale intercorre dalla data di sottoscrizione del presente ACCORDO QUADRO sino al 31/12/2013.

4.1 Durante il periodo interinale la **Società**:

4.1.1. si attiverà per la normalizzazione e l'eventuale implementazione della banca dati SIC di concerto con il medesimo servizio ed i servizi interessati provvedendo, attraverso fondi propri, all'acquisizione di beni e servizi allo scopo necessari senza indennizzo o rivalsa alcuna nei confronti del comune;

4.1.2. assicurerà la definizione e la sottoscrizione dei disciplinari tecnici-economici di esecuzione secondo quanto riportato al precedente art.4 e dal successivo articolo 16;

4.2 Durante il periodo interinale il **Comune**:

4.2.1. revisionerà i regolamenti delle entrate prevedendo, l'accertamento e la riscossione diretta tramite strumento societario "in house providing" di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) punto 3) del D.lgs 15/12/1997 n. 446;

4.2.2. si attiverà per lo sviluppo e la migliore architettura della banca dati SIC, di concerto con la società, organizzando i propri uffici e servizi al fine di mettere a disposizione della stessa ogni dato od informazione necessaria per il servizio in questione fornendo il supporto e tutto il *know How* sviluppato in materia di gestione della banca dati territoriale;

4.2.3. assicurerà la definizione e la sottoscrizione dei disciplinari tecnici-economici di esecuzione secondo quanto riportato al precedente art.4 e dal successivo articolo 16;

ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE

5.1 Il Comune si impegna a cooperare con la società ed, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole, corretta ed efficiente l'esecuzione dei servizi;

5.2 L'obbligo di cooperazione consiste in particolare:

a) nel mettere a disposizione della società le banche dati gestite tramite SIC assicurando l'aggiornamento costante del patrimonio informativo anche mediante la concertata acquisizione di beni e servizi da parte della società senza indennizzi o rivalsa alcuna nei confronti del comune;

b) nell'orientare la collaborazione da parte degli uffici comunali, che sono tenuti ad informare con congruo anticipo la società in ordine ad ogni aspetto amministrativo (con particolare, ma non esclusivo riguardo, ad eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possano, in qualsiasi modo, incidere sul servizio affidato);

c) nel promuovere il coordinamento fra la società e gli organi e/o le strutture comunali;

d) nell'individuazione di soluzioni logistiche per la collocazione di sedi, impianti ed attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi anche in comodato con l'obbligo della società di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria senza indennizzi o riverse nei confronti del comune.

5.3 Il Comune riconosce nel dirigente competente in materia di tributi il soggetto che assicura l'unitarietà di gestione del presente contratto.

ART. 6 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

6.1 La Società si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente accordo quadro, nel rispetto delle disposizioni di settore, delle norme contenute nel "Regolamento delle Entrate" e di quelle contenute nei

singoli regolamenti riferiti ai vari tributi od alle entrate patrimoniali oggetto di affidamento nonché nel rispetto dei disciplinari tecnici-economici di esecuzione.

La società resta unica ed esclusiva responsabile in sede civile, penale, amministrativa e contabile per ogni aspetto dei servizi affidati fatta eccezione per eventuali ordini di servizio relativi alla trattazione di pratiche e/o problematiche giuridiche connesse emanati dal dirigente comunale competente in materia di tributi nei cui confronti è ammesso esclusivamente il diritto di rimostranza ai sensi dell'art.17 del DPR n.3/1957.

6.2 La società mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio delle attività ad essa affidate (siano esse state effettuate direttamente ovvero attraverso appaltatori). E' vietata la sub-concessione totale o parziale dei servizi affidati.

6.3 La società si obbliga a svolgere le attività affidate con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto degli standard operativi definiti nei disciplinari.

6.4 La società si impegna ad adottare apposito codice etico e di comportamento per i propri dipendenti e da estendere ai propri collaboratori e fornitori di servizi quale clausola obbligatoria da inserire nei rispettivi contratti sulla base degli indirizzi stabiliti dal comune ed in armonia con quanto vigente per il comune stesso.

In particolare la società si impegna ed obbliga a:

- a) non esercitare pressioni indebite o minacce nei confronti del debitore al fine di indurlo al pagamento;
- b) non utilizzare scritti che possano ingenerare confusione o fraintendimenti nel debitore;
- c) non richiedere somme ulteriori al dovuto;
- d) presentarsi al debitore con discrezione avendo il dovuto rispetto per le persone contattate e la loro vita privata;
- e) qualificarsi debitamente come società pubblica controllata dal comune;
- f) gestire eventuali situazioni conflittuali evitando riflessi negativi sull'immagine del comune;
- g) garantire e dimostrare la dovuta professionalità;
- h) non intrattenere rapporti confidenziali con ~~amministratori~~ politici e debitori mantenendo il dovuto contegno a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento delle attività.

6.5 La società si impegna a curare la gestione dei rimborsi a beneficio dei contribuenti che ne hanno diritto secondo le modalità ed i tempi che verranno definiti nei disciplinari tecnici-economici di esecuzione.

6.6 Il comune può, qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richiedere interventi di carattere organizzativo nell'ambito delle attività di competenza della società. In tal caso la società deve adeguarsi alle richieste del Comune senza richieste di indennizzi o rimborsi comunque denominati salvo che queste non determinino un aggravio nei costi di gestione in misura superiore al 5% degli stessi: in tal caso la società ed il comune si impegnano a concordare modalità operative che comportino, a parità di risultato atteso, un aggravio dei costi inferiore fermo restando la modifica delle condizioni economiche della concessione da sottoporre al Consiglio Comunale.

6.7 La società si impegna ad organizzare la propria struttura e le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi in modo efficiente e coordinato nel rispetto delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto e dai disciplinari tenuto conto dei rilevanti profili erariali connessi.

6.8 La società si obbliga ad esercitare le attività oggetto del presente accordo disponendo di personale professionalmente idoneo ed in possesso delle specifiche qualifiche secondo la normativa di settore.

6.9 La società si impegna, per quanto di sua competenza, a valutare l'adeguamento delle modalità di esecuzione delle attività affidate ai sensi del presente accordo, all'evoluzione tecnologica degli impianti, del *software*, delle attrezzature e dei macchinari per lo svolgimento delle attività medesime.

6.10 La società si impegna a garantire la piena autonomia dei propri dirigenti e dipendenti rispetto alla gestione dei servizi affidati.

6.11 La società si impegna ad implementare i *software* attualmente in uso per la gestione delle entrate comunali, ovvero ad avviare nuovi *software* al fine di costituire un sistema informatico organico ovvero

integrato con il comune; dovrà essere accordata preferenza agli strumenti informatici orientati a stabilire una costante relazione tra le posizioni debitorie/creditorie dei contribuenti su base territoriale e geografica come da progetto TCT.

6.12 Le banche dati inerenti le attività in questione, pur restando nella proprietà e disponibilità esclusiva del comune, saranno utilizzate e rese accessibili alla società anche al fine della costante reciproca normalizzazione ed implementazione; la società dovrà pertanto qualificarsi a livello dei sistemi informativi quale un ufficio comunale nel rispetto delle disposizioni sulla sicurezza informatica e sulla privacy.

6.13 Eventuali variazioni gestionali del sistema informatico in uso presso la società connesse alle obbligazioni scaturenti dal presente accordo devono essere concordate con il comune e devono garantire l'integrità complessiva del sistema informativo comunale e l'unicità di interfaccia con il cittadino. A tal fine la società si impegna ad utilizzare gli strumenti e lo spazio messo a disposizione dalla rete civica sia per veicolare le informazioni che per fornire servizi interattivi.

6.14 La società si impegna, altresì, a fornire al comune con ogni possibile sollecitudine ogni tipo di documentazione, dato od informazione richiesta riguardo allo svolgimento dei servizi.

6.15 La società può utilizzare altre imprese per l'acquisizione di lavori, beni o servizi necessari per garantire le obbligazioni scaturenti dal presente accordo senza che ciò la esoneri dagli obblighi, oneri e responsabilità nei confronti del comune.

La società rimane unica responsabile, nei confronti del comune, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidate, salvo eventi e circostanze di forza maggiore.

Il comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la società ed eventuali appaltatori/fornitori. Gli appaltatori e/o i fornitori della società non hanno alcun diritto di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del comune.

6.16 Al fine di fornire al comune uno strumento di valutazione, la società si impegna a realizzare, di concerto con il comune stesso, un'indagine di *customer satisfaction* con l'obiettivo di rilevare quale sia la percezione degli utenti sul servizio in questione. La rilevazione sarà organizzata dalla società stessa. La società si impegna inoltre a dotarsi nel medio/lungo periodo della certificazione di qualità.

6.17 La società ha l'obbligo di predisporre entro il 31/12/2014 un sistema di controllo di gestione completo e affidabile al fine di consentire al comune di monitorare la gestione del servizio rispetto al complesso degli obiettivi prefissati. A tale scopo nei disciplinari tecnici-economici di esecuzione saranno indicati:

- definizione del sistema di contabilità adottato;
- i dati di contabilità generale, i dati di contabilità analitica e i dati qualitativi e quantitativi che sono indispensabili per il controllo;
- le modalità e la periodicità della comunicazione;
- le modalità di presentazione dei dati;

6.18 La società si impegna a fornire ogni informazione al comune al fine di rendere il conto dell'agente contabile previsto dall'art. 93 del D.Lgs.n. 267/2000.

ART . 7 – CORRISPETTIVO

7.1 Il corrispettivo da riconoscere alla società per i servizi affidati è determinato come segue fermo restando che il rapporto intercorrente risulta qualificato in termini di concessione con rischio imprenditoriale a totale carico della società e senza che il Comune supporti oneri diretti od indiretti fatta eccezione per le obbligazioni espressamente pattuite.

a. Salvo quanto previsto dal successivo art.8.2 e 8.3 per la gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed amministrative in genere la società è compensata con aggio del 25% sull'ammontare annuo delle effettive riscossioni (l'aggio si intende escluso IVA ed ogni altro onere fiscale previsto per legge); tale aggio si applica anche alle entrate coattive tributarie relativamente a quelle posizioni debitorie di cui sia certo l'*an* ed il *quantum* e che non sono state pertanto oggetto di attività di

lotta all'evasione. Per il primo biennio del servizio il suddetto aggio è incrementato del 5%.

b. Salvo quanto previsto dal successivo art.8.2 e 8.3 per la gestione del servizio di riscossione bonaria o coattiva di tutte le entrate tributarie per cui la società abbia fatto emergere un'evasione totale o parziale (per la TIA si rimanda all'allegato documento) la stessa è compensata con l'aggio meglio evidenziato come segue sull'ammontare annuo delle effettive riscossioni (l'aggio si intende escluso IVA ed ogni altro onere fiscale previsto per legge):

AGGIO RECUPERO EVASIONE su base annuale per riscosso a scaglioni (AUMENTO BASE IMPOSITIVA):

<200.000,00 euro aggio pari al 30%

≥200.000,00 euro <300.000,00 aggio pari al 35%

≥300.000,00 euro aggio pari al 40%

c. Formano la base di calcolo per il compenso a favore della società tutte le riscossioni conseguite a seguito dello svolgimento delle attività di cui al presente accordo, ivi compresi i pagamenti effettuati dai contribuenti inerenti gli anni di riferimento, compresi gli eventuali oneri accessori, sanzioni ed interessi.

d. Il compenso di cui al comma 1 del presente articolo potrà essere motivatamente rideterminato dal Consiglio Comunale anche previa richiesta della società e/o del comitato di controllo sulle società partecipate tenendo sempre conto dell'equilibrio economico-finanziario dei costi di gestione del servizio.

7.2 Gli aggi saranno oggetto di liquidazioni mensili disposte a favore della società da parte del comune. I versamenti di tutte le entrate gestite dalla società saranno disposti a favore della tesoreria del comune entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento e saranno debitamente rendicontati; contestualmente la società rilascerà fattura mensile relativa all'aggio da liquidarsi entro 15 giorni dal ricevimento.

L'ultima rata di ogni anno di esercizio è sempre da intendersi disposta salvo conguaglio e sanzioni.

7.3 I corrispettivi previsti per le attività di *service* relative alla riscossione spontanea di tutti i tributi comunali sono onnicomprensivamente quantificati come segue:

- TIA: pari alla specifica voce fissa che determina la componente complessiva CARC come da relativi piani finanziari annuali di igiene ambientale da corrispondersi in rate trimestrale posticipate aventi scadenza 31.03, 30.06, 30.09 e 31.12 di ogni anno;

- ICI/ALTRO: pari ad un importo, comunque rapportato all'attuale costo del personale del servizio, da determinarsi in relazione alle gestioni delle risorse umane afferenti il procedimento di trasferimento delle attività come da successivi accordi tra le parti.

Quanto sopra verrà meglio definito e specificato nell'ambito di appositi accordi tra le parti.

ART. 8 - RAPPORTI CON L'UTENZA

8.1 Gli uffici della società dovranno essere aperti al pubblico in modo da garantire l'adeguata accessibilità degli stessi funzionalmente alla organizzazione interna ed alla disponibilità di personale. L'orario di apertura al pubblico è disposto dal Sindaco previa concertazione con la società.

8.2 Ove non sia in pericolo il credito erariale secondo la normativa vigente in materia di prescrizione la società, prima di procedere con il recupero degli insoluti (essendo noto il soggetto creditore, l'*an* ed il *quantum* del credito vantato), deve inviare ai debitori con almeno 30 giorni di anticipo un sollecito di pagamento in cui siano indicati gli elementi identificativi del credito vantato dal comune. In tale avviso deve essere indicato anche il rischio connesso alle sanzioni/interessi già maturati e quelle in corso di maturazione in caso di ulteriore protrazione del ritardato pagamento; ove sia tecnicamente possibile detti oneri accessori dovranno essere calcolati e comunicati ai debitori. Contestualmente deve essere indicata l'ubicazione degli uffici della società, con l'indicazione di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica, oltre ad ogni tipo di informazione che si ritenga utile per consentire al debitore di definire la pratica. Nell'avviso andranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione. Tale procedura è adottata senza pregiudizio delle disposizioni di legge che regolano la materia al fine di favorire una soluzione orientata alla deflazione del contenzioso e alla riduzione delle procedure esecutive.

8.3 La società ha diritto al solo rimborso delle spese di spedizione degli avvisi bonari di pagamento di cui al precedente comma 8.2 da parte del debitore; gli insoluti recuperati bonariamente in relazione alla presente attività non concorrono mai alla determinazione dell'aggio e del corrispettivo accessorio.

Ai fini di una corretta gestione contabile ad ogni entrata patrimoniale o tributaria deve essere dedicato un apposito numero di conto corrente.

8.4 I debitori potranno effettuare i pagamenti a mezzo di:

- bollettino di conto corrente postale;
- istituto bancario convenzionato;
- carta di credito, tramite il portale della società;
- altre modalità ritenute idonee ed efficienti da parte della società meglio specificate nei disciplinari;

8.5 Con l'intento di favorire la massima accessibilità ai servizi ed alle informazioni connesse, la società si impegna a mettere a disposizione dell'utenza uno specifico numero verde gratuito. Tale servizio si configurerà come Servizio di Assistenza Clienti, in grado di fornire informazioni telefoniche sugli adempimenti, raccogliere reclami e segnalazioni, fornire assistenza e configurarsi come strumento agevolato di contatto tra i debitori e la società.

8.6 La società garantisce a tutti coloro i quali entrino in contatto con il Servizio di Assistenza Clienti, un sollecita esame della pratica. La società si impegna ad impiegare al numero verde, personale altamente qualificato e specificatamente formato al contatto con il pubblico, garantendo quindi un'attenzione elevata alle necessità dell'utente/cliente. I dipendenti della società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all'interno della società che nei rapporti con il comune e con l'utenza.

8.7 La società si impegna al mantenimento di un proprio sito *internet* collegato con il portale del comune nel quale sono pubblicate notizie ed informazione utile per i debitori unitamente alle modalità di accesso elettronico alla società. Sarà possibile entrare in contatto con il Servizio Assistenza Clienti anche attraverso un'apposita sezione del suddetto sito *internet*. La società si impegna, altresì, ad implementare servizi telematici innovativi *web orientated* in collaborazione con il comune stesso.

8.8 Le attività di comunicazione e sensibilizzazione, che la società si impegna a realizzare, si esplicano nello studio, nella progettazione e nell'esecuzione di campagne di comunicazione integrata per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dal comune e mutuati dalla vigente legislazione. Questi obiettivi si possono evidenziare, in modo non esaustivo, nel seguente elenco:

- aumento della qualità del servizio;
- sensibilizzazione dei diversi strati della popolazione sull'importanza sociale e civile di un comportamento corretto nei confronti del pagamento di tariffe e tributi;
- informazione sulle corrette modalità di esecuzione dei servizi.

8.9 I mezzi utilizzati dalla società per lo svolgimento delle attività di comunicazione e sensibilizzazione sono quelli tipici a disposizione nel mercato dell'informazione, che vanno dall'*advertising* agli *spot* radiotelevisivi, dall'organizzazione di eventi, all'ufficio stampa ed alla pubblicazione di materiale informativo. La società nello svolgimento delle attività di sensibilizzazione e di comunicazione, privilegia il contatto diretto con gli utenti.

ART 9 – RAPPORTI CON GLI AMMINISTRATORI COMUNALI

La società partecipa mediante audizione del proprio Presidente e del proprio Direttore Generale alle audizioni disposte dal Consiglio Comunale per il tramite della commissione di controllo sulle società partecipate nonché della commissione competente in materia di tributi e bilancio.

ART. 10 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZO

10.1 Annualmente possono essere presentati al comune proposte in merito a:

- modifiche e aggiornamenti dei regolamenti sui tributi comunali;

- proposte di rimodulazione afferenti la riscossione dei tributi incluse esenzioni ed agevolazioni con relative motivazioni;

- proposte orientate alla deflazione del contenzioso;

10.2 I documenti di programmazione di cui sopra sono formulati e trasmessi entro il 30 ottobre, in tempo utile per il comune per predisporre i documenti di programmazione strategica, di indirizzo, regolamentari e di politica tariffaria, tributaria e di bilancio del comune.

10.4 La società approva in via definitiva il proprio programma di attività dopo aver acquisito dal comune gli atti di indirizzo, regolamentari e tariffari, debitamente approvati dai competenti organi secondo le modalità previste dall'ordinamento comunale.

10.5 I documenti di programmazione della società potranno essere aggiornati nel corso dell'esercizio sociale nel caso di variazione degli atti di indirizzo comunali.

ART. 11 – CONTROLLO-VIGILANZA-SANZIONI

11.1 Le attività oggetto del presente accordo vengono eseguite, sotto la vigilanza del comune, che controlla l'operato della società ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi. E' fatto divieto agli amministratori della società, a pena di revoca dell'incarico per giusta causa, di esaminare, discutere o comunque assumere decisioni in ordine alle pratiche od a categorie di pratiche rimesse all'esclusiva competenza del FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE cui è garantita la più ampia autonomia funzionale nel rispetto delle direttive comunali a salvaguardia dell'imparzialità e del buon andamento delle attività. Nei casi di particolare complessità, ovvero nei casi controversi, il FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE può, in ogni caso, acquisire il parere vincolante del dirigente comunale nominato FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI. La revoca dell'incarico di Direttore Generale della società può essere disposto, nei casi previsti dalla Legge e/o dal CCNL, esclusivamente previo parere favorevole del Comune espresso per il tramite del comitato di controllo sulle società partecipate sentite, in contraddittorio, le ragioni del datore di lavoro (che procede con motivata proposta del CDA in riferimento a sostanziali motivazioni di giusta causa inerenti gravi e dolose mancanze nell'espletamento delle relative funzioni) e del dirigente.

11.2 Il Comune può eseguire, in qualunque momento e ove possibile con un preavviso di almeno 2 gg. Lavorativi, attraverso i propri dirigenti del comitato di controllo sulle società partecipate, ispezioni e controlli presso i locali ove viene svolta l'attività della società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili ed offre la collaborazione necessaria per un'efficace e tempestiva verifica.

11.3 Il comune, in qualità di socio titolare del "controllo analogo" sulla società ed amministrazione pubblica concedente eserciterà, per il tramite del dirigente competente in materia di tributi ovvero per il tramite del comitato di controllo sulle società partecipate le funzioni di vigilanza sull'andamento dei servizi di competenza anche attraverso l'esame dei documenti di rendicontazione di cui all'art. 12 potendo comunque disporre, a proprio insindacabile giudizio, i controlli ritenuti più opportuni anche ai sensi del precedente comma 11.2.

11.4 Eventuali contestazioni in ordine all'attività svolta, saranno notificate alla società, che potrà rispondere entro 30 giorni; decorso tale termine, ove il comune ritenga che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà i procedimenti sanzionatori.

ART. 12 – RENDICONTAZIONE

12.1 La società predispone un documento di rendicontazione, diversificato in funzione delle singole entrate oggetto del presente accordo, che dovrà essere trasmesso al competente Ufficio del comune, contestualmente al versamento delle somme dovute corredato dalla necessaria documentazione di supporto ai fini della corretta imputazione al Bilancio del Comune.

12.2 Tale documento sarà distinto in due parti la prima analitica e la seconda sintetica, così come sarà definito nei disciplinari.

Il documento di rendicontazione dovrà contenere, a titolo puramente esemplificativo e comunque non esaustivo, almeno le seguenti informazioni:

- rendicontazione degli importi incassati con il dettaglio del calcolo dell'aggio applicato e con indicazione degli importi suddivisi per tipologia di versamento e per anno di competenza;
- rendicontazione analitica distinta degli importi residui, dei discarichi per inesigibilità e degli sgravi per indebitato, con evidenza del compensato e del rimborsabile;

12.3 Il documento fornisce una dimostrazione dei risultati raggiunti rispetto agli standard operativi e agli obiettivi programmati, in termini di livello di servizio espresso attraverso appropriati indicatori e relativi indici quantitativi.

ART. 13 – PERSONALE – QUALIFICHE – RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE E PROCESSUALE IN GIUDIZIO – APPALTI E CONTRATTI

13.1 La SOCIETÀ, per il tramite del proprio legale rappresentante e previa deliberazione del relativo cda, assume espresso obbligo di:

- individuare nel proprio **Direttore Generale** il **FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE** ai sensi dell'art.7, comma n.2, gg-sexies del D.L.n.70/2011 delegando allo stesso ogni facoltà di rappresentanza legale in sede contenziosa con facoltà di resistere in giudizio in ogni sede e grado o promuovere le liti in ogni sede e grado; al citato Direttore Generale compete, in piena autonomia, la facoltà di nomina dei legali patrocinanti e degli eventuali periti/consulenti salvo il potere di esercitare lo *jus postulandi* in proprio nel primo e nel secondo grado di giudizio avanti la commissione tributaria; in via transitoria e comunque sino al 31/12/2014 in considerazione che l'abilitazione di cui all'art.42 del D.L.gs.n.112/1999 è conseguita previo superamento di un apposita prova disciplinata dal DPR n.402/2000, può essere nominato **FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE** qualunque soggetto abilitato in funzione di un rapporto di collaborazione o di lavoro dipendente con la società;
- di mettere a disposizione dipendenti o collaboratori debitamente muniti del titolo di **UFFICIALI DELLA RISCOSSIONE** a ciò abilitati ai sensi del DPR n.402/2000;
- di osservare, in quanto società ad intero capitale pubblico incedibile, i principi pubblicistici relativi alle assunzioni di personale di cui all'art.35, comma n.3, del D.Lgs.n.165/2001 ovvero relativi all'attribuzione degli incarichi di cui all'art.7, comma n.6 e 6-bis del D.Lgs.n.165/2001;
- di osservare rispetto ai dipendenti comunali le disposizioni di cui all'art.25, comma n.1, della L.n.724/1994;
- di osservare i CCNL di riferimento nonché la normativa previdenziale, fiscale e di sicurezza sul lavoro;

13.2 La società è tenuta all'osservanza delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro, di assistenza e previdenza.

13.3 La società è tenuta all'osservanza delle disposizioni pubblicistiche vigenti in materia di contrattualistica pubblica (appalti di servizi, prodotti, lavori od opere) e conforma tutta la propria attività contrattuale al principio della forma scritta.

ART. 15 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ

15.1 La società sarà direttamente responsabile per l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e dai singoli disciplinari e sarà tenuta a risarcire tutti i danni a beni e/o persone causati dalla stessa e/o dai propri dipendenti nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto e dei singoli disciplinari.

A tal fine la società stipulerà apposita polizza assicurativa con primaria compagnia assicurazioni per la propria responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con massimale non inferiore a cinque milioni di euro.

Copia della suddetta polizza dovrà essere prodotta entro giorni 90 (novanta) dalla sottoscrizione del presente accordo quadro.

15.2 Qualora terzi, danneggiati a causa dell'espletamento delle attività, agiscano direttamente nei confronti del comune, invocando eventuali responsabilità dello stesso, il comune potrà far valere la responsabilità della società senza eccezione alcuna.

15.3 La società assume comunque a proprio carico l'onere di manlevare il comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti dello stesso per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, impegnandosi ad intervenire ex articolo 105 Codice di Procedura Civile nel relativo giudizio instaurato dal danneggiato, se non già chiamata in causa a garanzia dal comune.

15.4 Non sono in ogni caso considerati "danni" cagionati alla società eventuali addebiti di spese di giudizio in sede contenziosa salvo diverse valutazioni del comitato di controllo sulle società "in house" in materia di negligenza od imperizia della relativa gestione della pratica compromessa in sede contenziosa ovvero per il carattere temerario della lite; la società fornisce semestralmente al citato comitato analitica relazione sul contenzioso in essere e sulle cause definite.

ART. 16 - AVVIO DEI SINGOLI DISCIPLINARI TECNICO-ECONOMICI DI ESECUZIONE

16.1 I servizi di cui al presente accordo affidati alla società verranno attivati previa sottoscrizione dei disciplinari da effettuarsi possibilmente con 3 mesi di anticipo.

16.2 Per l'attività di recupero coattivo della TIA si rinvia all'allegato documento.

ART. 17 - RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

17.1 I dati e le informazioni relativi all'attività oggetto del presente contratto di cui venga comunque a conoscenza gli amministratori, il personale od i collaboratori della società, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzati per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto salva l'applicazione delle norme di cui alla L.n.241/1990 in relazione al carattere pubblico amministrativo delle relative attività; si applicano altresì le norme di cui alla L.n.212/2000 c.d. STATUTO DEL CONTRIBUENTE nel rispetto della disciplina contenuta nel D.Lgs.n.196/2003 c.d. CODICE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

ART. 18 - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLARE ADEMPIMENTO DEL SERVIZIO

18.1 Alla società potranno essere irrogate le sanzioni in caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dalle disposizioni di legge che regolano la materia ovvero dalle obbligazioni di cui al presente accordo quadro e dai relativi disciplinari.

18.2 In caso di totale o rilevante inattività, qualora il comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi dalla società, richiede alla società il rimborso delle spese sostenute a valere sulla responsabilità degli amministratori della stessa.

18.3 Nel caso i contribuenti chiedano al comune, in seguito a decisione giudiziale, il risarcimento del danno derivante da inadempimenti della società, la stessa si impegna a sollevare il comune da ogni responsabilità e ad assumere direttamente ed in proprio il danno preteso.

La società provvede alla relativa copertura assicurativa ai sensi del precedente art. 15.

18.4 E' attribuito al comune, per il tramite del dirigente competente in materia di tributi, la facoltà unilaterale ed insindacabile, ancorché motivata in relazione al comma 18.5, di applicare sanzioni da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 20.000,00 per gravi violazioni delle obbligazioni pattuite o di disposizioni di legge. Tali sanzioni sono applicate in riduzione dell'aggio.

18.5 In relazione a quanto sopra si procede con richiesta di osservazioni a difesa assegnando termine di 30 giorni ovvero assegnando 30 giorni per conformarsi alle posizioni assunte dal Comune. La sanzione è

comminata previa adozione di provvedimento motivato ancorché insindacabile.

ART. 19 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

19.1 Il presente accordo quadro può essere risolto per grave inottemperanza alle disposizioni in esso contenute. La gravità dell'inottemperanza deve essere valutata in senso oggettivo quale mancata o rilevante inesatta prestazione nel quadro generale delle obbligazioni assunte dalle parti con particolare riguardo alla causa del contratto incentrata sulla migliore e coordinata attività di riscossione dei proventi patrimoniali e nella lotta all'evasione-elusione tributaria.

19.2 La parte che rileva la grave inottemperanza deve darne tempestiva comunicazione all'altra concedendo un congruo termine, pari almeno a sessanta giorni, per adempiere agli obblighi contrattuali. Nel caso in cui la parte non ottemperi alla richiesta il presente contratto potrà essere risolto di diritto secondo le migliori decisioni del comune.

19.3 La grave inottemperanza nel servizio o la risoluzione per inadempimento dichiarata dal comune costituisce presupposto vincolante per il Sindaco al fine di revocare gli amministratori della stessa salvo il risarcimento del danno patito dal comune e l'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

19.4 Nel caso in cui la società incorra in quanto previsto dal precedente art.18.2 ovvero non adempia puntualmente agli obblighi di versamento degli incassi effettuati nei termini di cui ai singoli disciplinari tecnico-economici, il presente accordo quadro potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456, comma 1 Codice Civile, su semplice dichiarazione del comune, formulata ai sensi del secondo comma del medesimo articolo salva l'applicazione delle sanzioni; in tal caso il Sindaco convocherà l'assemblea dei soci per la revoca degli amministratori della società e per l'azione di responsabilità nei confronti degli stessi per i danni cagionati al comune. La citata revoca potrà essere altresì disposta nei confronti degli amministratori della società che possano ingerirsi nella trattazione tecnica o giuridica delle pratiche inerenti la presente convenzione.

ART. 20 - TUTELA DELLA PRIVACY

20.1 Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 21 - SPESE DELL'ATTO - REGISTRAZIONE

21.1 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula, mediante scrittura privata autentica da parte del Segretario Generale del comune, del seguente contratto sono a carico della Società.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

22.1 La società si impegna, in particolare, a subentrare negli eventuali rapporti di lavoro in essere presso l'Ufficio Tributi mantenendoli in essere sino alla loro naturale scadenza secondo quanto previsto nella relazione del dirigente competente in materia di personale.

La società subentrerà di pieno diritto in tutti i contratti ed in tutti gli atti perfezionati di cui risulta titolare il comune in vigore alla data di stipula del presente contratto e inerenti all'attività oggetto di questo atto assumendone i relativi diritti e obblighi.

I disciplinari regoleranno inoltre:

22.2 I rapporti fra la Società ed il Comune per quanto riguarda eventuali beni mobili o immobili concessi in uso, affittati o comunque resi disponibili a qualunque titolo fra le parti nonché i relativi canoni e/o rimborsi;

22.3 I rapporti con i lavoratori dipendenti in forza al Comune di Fano che proseguono l'attività presso la società ai sensi dell'art. 2112 del codice civile come richiamato dall'art. 31 del d.lgs 30/03/2001 n. 165.

Si applica altresì l'art. 3, comma 30, della legge finanziaria 2008 (legge 24/12/2007 n. 244). Al riguardo si procederà in conformità alla relazione del dirigente competente in materia di personale.

22.4 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti la dotazione del personale del Comune di Fano sarà quella determinata sulla base di idonea rendicontazione del dirigente comunale competente in materia di personale sottoposta al visto del collegio dei Revisori dei Conti.

22.5 Il comune assicura il mantenimento della commissione per la stima del valore delle aree edificabili ai fini ICI.

GESTIONE TIA TRIBUTO – ELEMENTI FONDAMENTALI

AGGIO INSOLUTI su base annuale per riscosso: 25% (non rientrano i proventi derivanti dall'attività posta in essere con gli avvisi bonari ai sensi dell'art.8.2 e 8.3).

Per il primo biennio del servizio il suddetto aggio è incrementato del 5%.

AGGIO RECUPERO EVASIONE su base annuale per riscosso a scaglioni (AUMENTO BASE IMPOSITIVA):

<200.000,00 euro aggio pari al 30%

≥200.000,00 euro <300.000,00 aggio pari al 35%

≥300.000,00 euro aggio pari al 40%

Per il triennio 2012-2014 il Comune di Fano garantisce altresì corrispettivo pari ad euro 30.000,00 annui al fine di agevolare lo *start-up* delle attività a valere sulle componenti fisse dei costi CARC dei piani finanziari TIA di riferimento.

Le somme recuperate relative alle annualità *ante* 2011 dovranno essere attribuite ad ASET spa nei limiti del pareggio dei relativi piani finanziari complessivamente considerati al fine di preservare il principio di corrispettività del servizio perseguendo il giusto interesse economico della società. Eventuali eccedenze andranno versate al Comune di Fano; tali eccedenze saranno computate "a pareggio" nell'ambito dei successivi piani finanziari al fine di osservare il principio corrispettività del servizio.

Le somme recuperate a far data dall'annualità 2011 dovranno essere corrisposte al Comune di Fano nei tempi previsti dall'accordo quadro. L'aggio verrà corrisposto a favore di ASET Holding spa su base mensile in base a relativa fattura. Gli aggi annuali corrisposti unitamente alla relativa IVA concorrono alla determinazione dei costi complessivi del servizio e concorrono pertanto alla determinazione della base su cui calcolare la tariffa.

ASET Holding spa deve contabilizzare le attività di recuperi distinguendo gli introiti relativi al recupero degli insoluti dagli introiti relativi al recupero dell'evasione mediante una rappresentazione di competenza finanziaria annuale al fine di poter storicamente determinare i piani finanziari secondo il principio di corrispettività del servizio che deve essere certo nella sua dinamica temporale in relazione ai costi ed ai ricavi.

CRONOGRAMMA ED OGGETTO AFFIDAMENTI

RECUPERI E RISCOSSIONE INSOLUTI TIA BONARI O COATTIVI	01_GENNAIO_2012
ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE TIA IN EVASIONE TOTALE O PARZIALE MEDIANTE DEFINIZIONE BONARIA O COATTIVA	01_GENNAIO_2012
SERVICE PER LA RISCOSSIONE SPONTANEA DEI TRIBUTI COMUNALI DI CARATTERE GENERALE (TIA). -Per tale attività ASET Holding spa si avvale per il 2012 in via transitoria di ASET spa- DAL 2013 TALI ATTIVITA' DOVRANNO ESSERE SCORPORATE DA ASET SPA E CEDUTE AD ASET HOLDING TRAMITE APPOSITO ACCORDO TRA LE SOCIETA' ED IL COMUNE DI FANO.	01_MARZO_2012
SERVICE PER LA RISCOSSIONE SPONTANEA DEI TRIBUTI COMUNALI DI CARATTERE GENERALE (ICI).	01_MARZO_2012
COLLABORAZIONE AGENZIA ENTRATE NELLE ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE	01_GENNAIO_2014
SERVICE PER LA RISCOSSIONE SPONTANEA DI TUTTI I TRIBUTI COMUNALI	01_GENNAIO_2014
ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI MEDIANTE DEFINIZIONE BONARIA O COATTIVA	01_GENNAIO_2014
RISCOSSIONE COATTIVA O IN DEFINIZIONE BONARIA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED AMMINISTRATIVE IN GENERE	01_GENNAIO_2014
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED EVENTUALE SERVICE PER LA RISCOSSIONE SPONTANEA	13_AGOSTO_2015

ALLEGATO
AL DIRIGENTE
COM. P. FANO



Aset Holding...

**STATUTO
DI ASET HOLDING S.p.A.**

SOCIETA' AD INTERO CAPITALE PUBBLICO INCEDIBILE SOGGETTA AI POTERI DI
DIREZIONE E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE DI FANO AI SENSI
DELL'ART.2359 DEL CODICE CIVILE NONCHE' AI SENSI DEL PRINCIPIO
COMUNITARIO " INHOUSE PROVIDING"

STATUTO DELL' ASET HOLDING S.p.A.

indice

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

ARTICOLO 6) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

ARTICOLO 8) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - CLAUSOLA DI PRELAZIONE

ARTICOLO 9) RECESSO DEL SOCIO

TITOLO III - ASSEMBLEE

ARTICOLO 10) COMPETENZE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA

ARTICOLO 11) LUOGHI DI CONVOCAZIONE

ARTICOLO 12) CONVOCAZIONE

ARTICOLO 13) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

ARTICOLO 14) RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 15) PRESIDENZA

ARTICOLO 16) QUORUM

ARTICOLO 17) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ARTICOLO 18) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 19) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 20) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 21) RAPPRESENTANZA SOCIALE

ARTICOLO 22) DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 23) COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 24) CONTROLLO "in house"

ARTICOLO 25) CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 26) AZIONE DI RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 27) DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE E AL TRIBUNALE

TITOLO V - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 28) OBBLIGAZIONI

TITOLO VI - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

ARTICOLO 29) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 30) ESERCIZI SOCIALI E UTILI

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 31) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 32) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 33) FORO COMPETENTE

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi dell' art. 113, comma n.4, lett.a) del D.Lgs.n.267/2000 e dell'art.13, comma n.2, del D.L.n.223/2006 una società per azioni denominata: "ASET Holding S.p.A." di seguito denominata anche SOCIETA'.

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

La SOCIETA' è lo strumento organizzativo specializzato di cui gli enti pubblici soci, si avvalgono per l' espletamento di servizi di interesse generale, attività e funzioni strumentali e attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle loro finalità istituzionali di seguito indicate:

1 - Nel settore dei beni, degli impianti e degli assets del patrimonio pubblico:

- 1.1 gestione, manutenzione, ampliamento delle reti, impianti e dotazioni relativi al ciclo integrato delle acque, distribuzione gas, reti telematiche, teleriscaldamento e raffrescamento per qualsiasi uso, produzione di energia elettrica mediante cogenerazione, ed energie rinnovabili ed alternative, comprese le attività di approvvigionamento e vendita di energia elettrica e gestione dei relativi impianti specifici;
- 1.2 controllo e verifica dell' efficienza degli impianti nel loro complesso affidati alla società di gestione dei servizi;
- 1.3 approvazione e finanziamento dei piani d' investimento nei limiti di una percentuale del canone di concessione;
- 1.4 progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;
- 1.5 gestione delle partecipazioni per garantire l' effetto di una *corporate governance* alla proprietà nei confronti delle società collegate e/o controllate comunque partecipate;
- 1.6 gestire le procedure per l' ottenimento e l' affidamento delle concessioni dei servizi;
- 1.7 gestione della proprietà degli impianti di smaltimento rifiuti e servizi connessi;
- 1.8 progettazione e realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità ed eventuale relativa gestione;
- 1.9 gestione di *assets* societari sottoposti alla normativa di cui all'art.4 del D.L.n.138/2011 in funzione di strumentalità rispetto al socio pubblico che ha conferito il relativo servizio a rilevanza economica.

2 - Nel settore sanitario

- 2.1 gestione delle farmacie, di dispensari ed armadietti farmaceutici, magazzini per la vendita all' ingrosso di prodotti farmaceutici e non ai sensi della normativa di settore;
- 2.2 promozione e realizzazione dell' informazione, dell' educazione sanitaria in favore dei cittadini, nonché dell' aggiornamento professionale nei confronti degli operatori sanitari pubblici e privati;

La SOCIETA' potrà svolgere tutte le attività necessarie all' espletamento delle missioni sopra descritte al paragrafo 2.1 ivi comprese le seguenti:

- a) il commercio al dettaglio ed all' ingrosso, sotto ogni forma e specie, la produzione per conto proprio e/o per conto terzi e la rappresentanza con o senza deposito di farmaci, specialità medicinali, elettromedicali, anche di tipo veterinario, di preparati galenici officinali, magistrali, omeopatici e di erboristeria, nonché di prodotti parafarmaceutici, di

- profumeria, di prodotti cosmetici e per l'igiene e la cura personale, di prodotti alimentari dietetici e speciali, di integratori alimentari e di prodotti affini e/o analoghi;
- b) la vendita di apparecchiature, attrezzature e macchinari medicali, elettromedicali e farmaceutici;
- c) la vendita di materiale di medicazione, presidi medico chirurgici, reattivi e diagnostici e di prodotti affini e/o analoghi;
- d) la vendita di ogni altro tipo di prodotto collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione nel settore farmaceutico e parafarmaceutico;
- e) l'erogazione all'utenza di ogni servizio e prestazione professionale e non, collocabile per legge o per disposizione delle competenti autorità attraverso il canale della distribuzione nel settore farmaceutico e parafarmaceutico quali attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e consegna esami e referti, compresa l'esecuzione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di ogni genere e tipo;
- f) l'esercizio di officine farmaceutiche o laboratori per la produzione di specialità medicinali, di preparati galenici e di altri prodotti chimici, di erboristeria e cosmetici;
- g) le attività di importazione e di esportazione dei prodotti innanzi citati.

3 - Nei servizi cimiteriali e correlati:

3.1 progettazione, realizzazione, attuazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di cimiteri comunali, opere cimiteriali e gestione dei servizi cimiteriali con tutte le attività e funzioni annesse e connesse, ivi comprese le tumulazioni, inumazioni, esumazioni, estumulazioni;

3.2 l'esercizio dei servizi funebri e delle attività di gestione di impianti di cremazione ed attività connesse;

3.3 esercizio e gestione degli impianti di illuminazione votiva cimiteriale e relative attività di gestione del servizio.

4 - Nel settore delle entrate degli enti locali:

4.1 gestione in appalto, delegazione, concessione o altra forma, per conto proprio o insieme a terzi, delle attività, funzioni e servizi di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali locali, nonché ogni altra gestione di tributi, imposte e tasse ed entrate patrimoniali e non che gli enti pubblici territoriali potranno o dovranno attivare, comprese tutte le attività connesse e complementari indirizzate a supporto e verifica della attività di riscossione;

4.2 individuazione, impianto e gestione di banche dati informatiche, catastali, topografiche, edilizia/fiscalità (patrimonio immobiliare ed incrocio dei dati); programmazione, progettazione e gestione di sistemi e reti informatici, comprese le relative forniture.

4.3. attività di collaborazione e supporto all'Agenzia delle Entrate, o ad ogni altro soggetto istituzionale, comprese le associazioni di categoria in genere, all'uopo deputato, nelle attività di contrasto all'evasione fiscale, con possibilità di stipulare relative convenzioni e/o accordi.

5 - Nel settore della sosta a pagamento e dei servizi alla mobilità

5.1 servizi di parcheggio e/o sosta a pagamento in genere, incluse le attività di progettazione, realizzazione, ampliamento e/o ristrutturazioni di aree pubbliche o private a raso o strutture immobiliari da adibire a spazi per la sosta a pagamento, nonché la gestione e l'organizzazione di aree e/o strutture immobiliari all'uopo dedicate.

5.2 progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di servizi e attività di supporto per la risoluzione di problemi di controllo della mobilità e della sosta nei centri urbani e non;

5.3 attività di controllo, verifica ed accertamento della regolare fruizione dei parcheggi a pagamento con adempimento altresì di attività di accertatori e verificatori della sosta ai

sensi del Codice della Strada.

5.4 noleggio, installazione e manutenzione ed assistenza dei sistemi di rilevamento automatico delle violazioni alle norme del codice della strada e gestione del relativo contenzioso.

5.5 attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione di impianti per la regolamentazione della viabilità ed accesso nei centri urbani e non.

6 - Nel settore ciclo integrato delle acque

6.1 Gestione del servizio idrico integrato comprendente gli impianti di captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per usi potabili e non, gestione degli impianti di raccolta, collettamento, trattamento delle acque reflue urbane e industriali ed il loro eventuale riutilizzo;

7 - Nel settore dell'illuminazione pubblica

7.1 Gestione del servizio di illuminazione pubblica e manutenzione dei relativi impianti in quanto riferibile alla nozione di appalto e non di concessione di servizio pubblico locale a rilevanza economica.

8 - Nel settore dei servizi complementari in materia ambientale

8.1 Gestione dei controlli relative alle caldaie degli impianti termici - bollino verde.

In relazione alle materie sopra riportate la SOCIETA' può inoltre svolgere qualsiasi attività complementare, affine e comunque connessa a quelle sopra elencate di consulenza, assistenza, manutenzione, progettazione, costruzione e gestione di impianti comunque commissionati.

Le attività facenti parte dell' oggetto sociale potranno essere svolte direttamente o mediante società collegate, controllate o partecipate costituite ai sensi di legge.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali a garanzia di proprie obbligazioni.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio con particolare riguardo ai limiti sostanziali imposti dall'ordinamento relativamente alla libertà di esercizio dell'attività d'impresa in relazione al necessario e prevalente rapporto strumentale in ambito "in house providing". L'attività commerciale a libero mercato è vietata limitatamente alle fattispecie previste dalla legge nei limiti del territorio dei soci di riferimento.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della SOCIETA' è fissata fino al 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi dall' Assemblea degli Azionisti nel rispetto ed osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La SOCIETA' ha sede in Fano (PU); il c.d.a. può istituire, modificare o sopprimere, nel territorio nazionale, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2. Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la SOCIETA', si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro Soci; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell' indicazione del domicilio nel libro dei Soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

1. Il capitale sociale è di euro 16.388.292,00 diviso in numero 1.703.627 azioni nominative senza emissione dei titoli. La qualità di Socio è provata dall'iscrizione nel libro dei Soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.
2. L'Assemblea Straordinaria dei Soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della SOCIETA' o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.
3. Alle azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non compete il diritto di voto.
4. Il capitale è, in tutto o in parte, incedibile ai privati.

ARTICOLO 6) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

1. Sia in sede di costituzione della SOCIETA' sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.
2. L'assegnazione delle azioni avviene per un valore proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun Socio, salvo quanto disposto dall'art. 2441 del codice civile.
3. A garanzia del principio di pubblica utilità delle reti, impianti e dotazioni la titolarità delle partecipazioni dovrà essere assicurata integralmente in capo agli Enti Pubblici Locali.

ARTICOLO 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

La SOCIETA' potrà acquisire finanziamenti tra gli Azionisti con diritto di rimborso. Tale fonte di finanziamento non costituirà raccolta di risparmio tra il pubblico e dovranno pertanto essere rispettati i criteri ed i limiti di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs.n. 385/1993 (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

Con delibera dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sarà inoltre, di volta in volta, stabilita ogni altra eventuale condizione idonea a regolare detti finanziamenti.

ARTICOLO 8) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - CLAUSOLA DI PRELAZIONE

1. Le azioni sono trasmissibili esclusivamente fra Enti Pubblici Locali, a titolo oneroso, previa delibera di gradimento nei confronti dell'acquirente da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

L'eventuale rifiuto del gradimento da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dovrà essere motivato sulla base di circostanze oggettivamente rilevabili; in mancanza, sarà possibile il ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'art. 32 del presente Statuto.

In caso di cessione di azioni, tutti gli altri Soci avranno diritto all'acquisto in prelazione a parità di condizioni, sull'intero quantitativo delle azioni poste in vendita nei confronti di altri Enti Pubblici locali.

La comunicazione dell'offerta dovrà essere effettuata dal cedente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inoltrata a tutti gli altri Soci e, per conoscenza, al Presidente della Società, con l'indicazione del prezzo di vendita delle azioni.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno nel termine di trenta (30) giorni dalla ricezione della raccomandata darne comunicazione alla SOCIETA' mediante dichiarazione sottoscritta. La mancata risposta nei termini ha valore di rinuncia al diritto di prelazione.

Nel caso che più Soci intendessero esercitare il diritto di prelazione, le quote da alienare

saranno divise tra loro in proporzione alle quote possedute.

L'eventuale vendita delle quote a terzi di cui al primo capoverso del presente articolo, senza l'osservanza delle norme qui stabilite e senza assicurare l' integrale partecipazione del capitale in capo ad Enti Pubblici Locali è nulla.

2. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci cosicché la SOCIETA' non può iscrivere l' avente causa nel libro dei Soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della SOCIETA'.

ARTICOLO 9) RECESSO DEL SOCIO

1. Il Socio può recedere dalla SOCIETA', per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall' articolo 2437, comma 1, del codice civile.

2. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell' art. 2437-ter del codice civile.

TITOLO III - ASSEMBLEE

ARTICOLO 10) COMPETENZE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Competenza dell' Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca gli Amministratori e ne determina il numero nei limiti di quanto stabilito dalla legge;
- b) nomina il Presidente del c.d.a.;
- c) delibera in ordine al compenso agli Amministratori nei limiti di quanto stabilito dalla legge;
- d) nomina i componenti del Collegio Sindacale, eleggendo tra loro il Presidente;
- e) provvede alla nomina, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- f) fissa il compenso dei componenti del Collegio Sindacale;
- g) conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio fissando il relativo compenso;
- h) delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i Liquidatori e le società di revisione ed in ordine alla rinuncia e transazione sulle dette azioni;
- i) delibera, previa proposta del c.d.a., sull'approvazione del bilancio e sulla destinazione degli utili nonché sul piano triennale delle OO.PP.;
- j) approva gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla SOCIETA';
- k) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
- l) delibera, ex art. 2446, comma 1 del codice civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo;
- m) delibera sulla costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente Statuto nei limiti consentiti dall'art. 2361 del codice civile nonché sulla cessione di dette partecipazioni laddove le predette operazioni superino il valore di 200.000,00 (euroduecentomila/00);
- n) approva il budget annuale di previsione previa proposta del c.d.a.;
- o) delibera sull'affidamento di servizi pubblici da parte di enti;

- p) autorizza i contratti aventi per oggetto diritti reali di garanzia di qualunque importo e contratti di acquisto o cessione di diritti reali immobiliari di importo superiore ad euro 500.000,00;
- q) approva i regolamenti relativi al personale ed all'ordinamento interno degli uffici, le dotazioni organiche e la programmazione dei fabbisogni di risorse umane su proposta del Direttore Generale;
- r) prende atto delle deliberazioni inerenti transazioni legali rese sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria adottate dal Presidente;
- s) delibera sugli oggetti attinenti alla gestione della SOCIETA' riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, dallo Statuto o dalla legge, ovvero sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

2. Competenze dell' Assemblea Straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) delibera sulle operazioni di fusione, scissione, trasformazione, conferimento, scioglimento e liquidazione della SOCIETA';
- c) delibera sulla nomina, poteri, compensi e revoca dei liquidatori;
- d) delibera sulle modifiche del capitale sociale;
- e) delibera sull'emissione di obbligazioni ed azioni privilegiate nonché su quant'altro previsto dalla legge.

3. Controllo comunale

Per quanto previsto al precedente comma n.1 lett. i)-j)-k)-l)-m)-p) il Sindaco del Comune di Fano o suo delegato -ente controllante titolare dei poteri di direzione e controllo- può validamente deliberare in assemblea solo in conformità ad apposite deliberazioni del Consiglio Comunale. Per quanto previsto al precedente comma n.1 lett.q) il Sindaco del Comune di Fano o suo delegato -ente controllante titolare dei poteri di direzione e controllo- può validamente deliberare in assemblea in conformità ad apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Per quanto previsto al precedente comma n.2 lett. a)-b)-c)-d)-e) il Sindaco del Comune di Fano o suo delegato -ente controllante titolare dei poteri di direzione e controllo- può validamente deliberare in assemblea solo in conformità ad apposite deliberazioni del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 11) LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L' Assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la SOCIETA' oppure altrove, purché in Italia o negli stati membri dell' Unione Europea.

ARTICOLO 12) CONVOCAZIONE

L' Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del c.d.a. anche fuori dalla sede della Società con lettera raccomandata spedita al domicilio dei Soci e da essi ricevuta almeno otto giorni prima di quello fissato per l' adunanza ovvero tramite PEC. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l' ora dell' adunanza e l' elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso potrà essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione, in caso di diserzione della prima, purché a distanza di almeno 1 (uno) giorno.

L' Assemblea dei Soci per l' approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all' anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale se la SOCIETA' è tenuta alla

redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall' oggetto sociale.

L' Assemblea dei Soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l' intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti del c.d.a. e del collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del c.d.a. e del collegio sindacale non presenti.

Gli Amministratori devono convocare senza indugio l' Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino il decimo del capitale sociale per deliberare gli argomenti proposti da trattare.

La convocazione disposte dai Soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l' Assemblea deve deliberare su proposta degli Amministratori, del Presidente ovvero del Direttore Generale della SOCIETA'.

ARTICOLO 13) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all' Assemblea i legali rappresentanti delle persone giuridiche pubbliche socie legittimati ai sensi di legge, dello statuto del proprio comune e del presente statuto ad esprimere la volontà dell' ente di appartenenza.

2. L' Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro Soci non risultino iscritti più di venti Soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell' Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l' identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di Assemblea Totalitaria, vengano indicati nell' avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 14) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza in Assemblea è acclarata per i legali rappresentanti degli enti locali *jure proprio*; la rappresentanza può essere delegata ad amministratore comunale in forma scritta consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

La delega può essere conferita per più assemblee ovvero stabilmente ma solo ove l' amministratore delegato abbia la competenza in materia di società partecipate dell' ente locale. I Soci intervenuti non possono essere portatori di più di una delega ciascuno. La delega può limitare il contenuto del mandato.

Spetta al Presidente dell' Assemblea constatare il diritto di intervento all' Assemblea medesima, anche per delega. Spetta al Segretario certificare la validità di espressione del voto ai sensi dell' art. 10, comma n.3, del presente statuto.

ARTICOLO 15) PRESIDENZA

1. La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del c.d.a. oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al Consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'Assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.
2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario.
3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione a partecipare dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive previa redazione da parte del Segretario che verifica il diritto di voto dei presenti per materia.
4. Le modalità di votazione sia nell'Assemblea Ordinaria che Straordinaria saranno di volta in volta indicate dal Presidente dell'Assemblea, così come compete al Presidente fissare l'ordine e la durata degli interventi, nonché dichiarare l'esito delle votazioni.

ARTICOLO 16) QUORUM

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura almeno il 15% del capitale sociale.
2. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura almeno l'85% del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura almeno i due terzi del capitale sociale. Per le materie di sua competenza l'Assemblea Straordinaria delibera sempre con il voto favorevole, di tanti Soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale. Il patrimonio costituito dalle reti e dagli impianti strategici dichiarati reversibili nei contratti di servizio è inalienabile, salvo quanto previsto nel successivo periodo. Qualora sia sottoposta all'Assemblea per straordinarie ragioni una eventuale proposta di cessione anche parziale dei predetti cespiti, per la deliberazione relativa sarà necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura la totalità del capitale sociale. Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese. Il voto segreto è consentito solamente in relazione alla nomina degli organi.

ARTICOLO 17) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. L'impugnazione delle deliberazioni Assembleari può essere proposta dai Soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ARTICOLO 18) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. La SOCIETÀ è amministrata da un c.d.a. composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, compreso il Presidente e comunque nei limiti fissati dalla Legge.
2. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro

- carica, o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'Assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).
3. La revoca di uno o più Amministratori può essere deliberata anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto dell'Amministratore revocato al risarcimento del danno. Gli amministratori possono essere altresì revocati per giusta causa nei casi previsti dagli accordi quadro intercorrenti con il Comune di Fano titolare del controllo "inhouse".
 4. Ove nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, il c.d.a. provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Tuttavia se per dimissioni o per altra causa viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e deve essere subito convocata, ai sensi di legge, l'Assemblea Ordinaria per la nomina dei nuovi Amministratori. Sino all'accettazione della carica da parte dei nuovi Amministratori, tuttavia, l'Organo decaduto esercita i propri poteri a norma di Statuto e di Legge.
 5. Gli Amministratori sono rieleggibili.
 6. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza e specifica competenza professionale nel campo dei servizi di pubblico interesse documentata da idoneo curriculum professionale secondo i criteri vigenti presso l'ente che esercita i poteri di direzione e controllo fermo restando eventuali ulteriori requisiti previsti dalla Legge per svolgere la funzione di amministratore in società pubbliche strumentali "in house".
 7. Il c.d.a. elegge tra i suoi membri il Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti del medesimo c.d.a. all'atto della sua nomina da parte dell'Assemblea; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.
 8. Ai componenti del c.d.a. spetta il rimborso delle spese sopportate ed analiticamente documentate per ragioni del loro ufficio nel rispetto dei limiti di legge.
 9. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal c.d.a., sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche nei limiti di legge.
 10. Gli amministratori non possono avere la qualifica di soci in altre società né essere amministratori di altre società.

ARTICOLO 19) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il c.d.a. si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, o nell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.
2. Il c.d.a. viene convocato dal Presidente con avviso spedito almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente, nonché ai Sindaci effettivi e al Direttore Generale. La convocazione deve indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). Nei casi di urgenza la convocazione, avente le indicazioni sopra descritte, dovrà essere spedita almeno 24 ore prima della riunione.

3. Il c.d.a. è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze potranno essere tenute anche per teleconferenza (e nel caso la convocazione dovrà contenere l' ora d' inizio del collegamento telematico) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare ricevere e trattare la documentazione.

Alle predette condizioni il c.d.a. s' intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull' apposito libro delle adunanze.

Il Segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza a mezzo fax, posta elettronica, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale. Il segretario, su indicazione del Presidente o dei consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni del c.d.a. sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il Consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il Presidente della seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l' individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del c.d.a.

7. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del c.d.a. deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 20) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il c.d.a. gestisce l' impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell' incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell' oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l' Amministrazione della Società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi Sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto in modo tassativo riservati all' Assemblea dei Soci ovvero al Direttore Generale, ivi compresi l' approvazione dei contratti di servizio con gli enti soci.

2. Il c.d.a. nomina il Direttore Generale, da scegliersi tra persone provviste di laurea specialistica nonché di elevata capacità tecnico-amministrativa ed in possesso di requisiti di comprovata esperienza e professionalità cui sono attribuite le funzioni di cui al presente statuto e quelle ulteriori previste dal c.d.a.

ARTICOLO 21) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed in sua assenza al Vice Presidente salvo quanto previsto al successivo art.22. In caso di assenza od impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in difetto, da un Consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione.

La SOCIETA' conforma il proprio ordinamento in relazione ai principi desumibili dall'art.4 del D.Lgs.n.165/2001 relativamente alle attività in materia di acquisizione di risorse umane ed incarichi nonché appalti.

ARTICOLO 22) DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del c.d.a., che ne determinerà, all'atto della nomina, i relativi poteri nell'ambito delle deleghe conferite. I poteri e le competenze relative alla gestione del personale, alla proposta di dotazioni organiche ed alla proposta di programmazione di risorse umane sono di esclusiva competenza del Direttore Generale che provvede in piena autonomia, anche *motu proprio*, mediate l'adozione dei relativi atti.

Il Direttore Generale è nominato dal c.d.a., ai sensi dell'art.20 punto 2), per un periodo di cinque anni rinnovabile e può essere revocato o comunque non rinnovato esclusivamente previo conforme parere del comitato comunale di controllo di cui al successivo art.24; la revoca od il mancato rinnovo possono essere disposti dal c.d.a. solo per giusta causa o per giustificato motivo da indicare esplicitamente nella proposta avanzata dal c.d.a. al comitato di controllo.

Il Direttore Generale può nominare tra i dirigenti della società un Vice Direttore Generale supplente. Il Vice Direttore Generale sostituisce il Direttore Generale solo nei casi di assenza od impedimento dello stesso con ogni potere e competenza riconosciuta dalla Legge, dal presente statuto e dagli accordi quadro ed i contratti di servizio con gli enti locali.

La rappresentanza legale in ogni grado e stato di giudizio incluso il potere di resistere, di introdurre le liti, di conciliare e transigere in esclusivo riferimento alle funzioni oggetto di affidamento di servizi da parte dei soci enti locali nonché in materia di gestione del personale e di appalti spetta esclusivamente al Direttore Generale; la stipula dei contratti relativi alle predette funzioni e materie spetta esclusivamente al Direttore Generale ovvero ad altro dirigente dallo stesso delegato.

Il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario del c.d.a e dell'Assemblea.

ARTICOLO 23) COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci i Sindaci resteranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Assemblea Ordinaria dei Soci che procede alla nomina designerà il Presidente del Collegio Sindacale e fisserà la loro retribuzione.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale.

Il Collegio Sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile ove nominati, devono scambiarsi tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

ARTICOLO 24) CONTROLLO "inhouse"

1. Al rappresentante del Comune di Fano che detiene la maggioranza delle quote di capitale è delegato, da parte degli enti locali di minoranza anche mediante unanime apposito accordo/protocollo di intesa, ove ritenuto necessario, l'esercizio del "controllo analogo" richiesto dalle vigenti normative in materia di affidamento senza gara di servizi pubblici a rilevanza economica;

2. L'ente locale che detiene la maggioranza delle quote di capitale è tenuto, ai fini dell'esercizio del controllo "in house", a prevedere e costituire tramite il proprio regolamento d'organizzazione un apposito Comitato di Controllo sulla gestione della società composto dal Direttore Generale del proprio ente, dal Dirigente competente in materia di enti e società partecipate e dal Dirigente competente in materia di servizi finanziari. Il Sindaco del Comune di Fano che detiene la maggioranza delle quote di capitale sociale, ovvero gli altri Sindaci dei comuni soci, possono altresì sempre richiedere sia al Comitato di Controllo sia ai dirigenti del Comune di Fano, secondo le relative competenze in base all'ordinamento, un parere in ordine agli argomenti sottoposti all'attenzione dell'Assemblea dei soci nonché su qualunque aspetto legale od amministrativo relativo alla società fatta salva la propria esclusiva responsabilità; per gli atti relativi al bilancio ed alla gestione finanziaria può infine, anche avvalersi del Collegio dei Revisori del proprio ente; i lavori del Comitato di Controllo sono disciplinati da norme regolamentari adottate dalla Giunta Comunale di Fano nell'ambito del regolamento d'organizzazione; il Comitato di Controllo esprime, in ogni caso, collegialmente ed obbligatoriamente un parere di regolarità tecnica in ordine alle deliberazioni sottoposte per l'approvazione del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale di Fano ai sensi dell'art.10, comma n.3, del presente statuto e dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000.

3. Il Presidente della società o suo delegato, in caso di atti di straordinaria amministrazione non ricompresi dal presente Statuto, dovrà redigere apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto di decisione e l'eventuale parere del collegio sindacale della società (che, qualora formulato, dovrà essere allegato al documento) osservando un termine di almeno 10 gg lavorativi prima della seduta del cda convocato per decidere in materia; tale documento, accompagnato da una analitica relazione illustrativa, dovrà essere inviato, contestualmente, al Comitato di Controllo di cui ai punti precedenti che, entro i successivi 10 giorni dalla richiesta, potrà alternativamente:

- a) proporre al Sindaco di apporre il veto spettante all'Ente locale che detiene la maggioranza delle quote di capitale;
- b) rimettere motivatamente all'assemblea dei soci la decisione;
- c) formulare parere favorevole rimettendo gli atti al c.d.a. ed informando il Sindaco al riguardo; il Sindaco conserva, in ogni caso, la facoltà di veto anche controdeducendo al parere del Comitato di Controllo;

4. Il c.d.a. potrà deliberare su tali atti solo a seguito dell'esercizio del potere decisionale del Comitato di Controllo esercitato nei termini previsti e fatto salvo il relativo potere di veto del Sindaco da esercitarsi entro 5 giorni dalla comunicazione del Comitato di Controllo; nel caso in cui il Comitato di Controllo non si esprima entro il termine previsto ed il Sindaco non abbia comunque esercitato il diritto di veto nei termini previsti, il cda potrà deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione in questione.

5. Ai fini di esercitare il dovuto controllo sulle modalità di esecuzione degli atti autorizzati dall'Assemblea, il c.d.a. ha l'obbligo di informare, almeno due volte l'anno e cioè subito dopo il bilancio d'eserc, l'Assemblea ed i singoli soci che hanno conferito i servizi. Nel caso in cui gli amministratori non convochino dette assemblee per l'esercizio del controllo analogo sia qualitativo che quantitativo, ovvero nel caso in cui il controllo esercitato dai soci dia esito negativo, salvo giustificati motivi, l'Assemblea potrà procedere alla revoca degli amministratori inadempienti.

6. Il c.d.a. nel rispetto del principio del "controllo analogo" ha l'obbligo di illustrare, in

apposita sezione della relazione sulla gestione prevista ai sensi dell' art. 2428 c.c., le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nel piano OO.PP. di cui all' art. 12 comma 1 lett. i) del presente statuto, motivando gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata, in coerenza con quanto già emerso dai *report* infrannuali.

7. Il Presidente, il Direttore Generale ed il Collegio Sindacale riferiscono su ogni aspetto di gestione della società al Comitato di Controllo; in tale ambito sono acquisite le deliberazioni dell'Assemblea e del c.d.a..

ARTICOLO 25) CONTROLLO CONTABILE

1. Il controllo contabile della Società è esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione ove richiesta.
2. Se la Società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato il controllo contabile può essere esercitato dal Collegio Sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori contabili.
3. L' incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata dell' incarico di tre esercizi dall' Assemblea Ordinaria dei Soci la quale determinerà il corrispettivo; l' incarico scade alla data dell' Assemblea convocata per l' approvazione del bilancio relativo all' ultimo esercizio della loro carica.

ARTICOLO 26) AZIONE DI RESPONSABILITÀ

L' azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai Soci che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

ARTICOLO 27) DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE E AL TRIBUNALE

1. La denuncia di cui all' articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti Soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.
2. La denuncia di cui all' articolo 2409, comma 1, del codice civile, è fatta da tanti Soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

TITOLO V - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 28) OBBLIGAZIONI

1. La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative anche convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea ovvero al c.d.a. la fissazione delle modalità di collocamento ed estinzione.
2. In caso di emissione di obbligazioni convertibili, dovranno essere rispettate le clausole di cui all'art. 6 punto 3 e dell' art.8.

TITOLO VI - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

ARTICOLO 29) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

L' Assemblea Ordinaria delibera con le maggioranze previste dallo Statuto in relazione alla costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell' articolo 2447 *bis* del codice civile.

TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 30) ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell' esercizio

sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società .

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo ai Soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.
- c) Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal c.d.a., i dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società .

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 31) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 32) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e quelle relative al giudizio del Comune di Fano relativamente alla permanenza del rapporto "*in house providing*") sorga fra i Soci o fra i Soci e la Società, il c.d.a. e l'Organo di Liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di tre Arbitri nominati dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede legale, che provvederà altresì a precisare quale tra gli Arbitri avrà la funzione di Presidente.
2. Gli Arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto ed a maggioranza. Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città di Fano (PU).

ARTICOLO 33) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari Sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto, non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

ALLEGATO

IL DIRETTORE
Dott. ~~Alberto~~ ~~...~~



Aset Holding S.p.A.

**STATUTO
DELL'ASET HOLDING S.p.A.**

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 17.05.2010 per aumento di Capitale Sociale oneroso riservato al Comune di Fano

STATUTO DELL'ASET HOLDING S.p.A.

indice

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

ARTICOLO 6) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

ARTICOLO 8) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - CLAUSOLA DI PRELAZIONE

ARTICOLO 9) RECESSO DEL SOCIO

TITOLO III - ASSEMBLEE

ARTICOLO 10) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

ARTICOLO 11) LUOGO DI CONVOCAZIONE

ARTICOLO 12) CONVOCAZIONE

ARTICOLO 13) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

ARTICOLO 14) RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 15) PRESIDENZA

ARTICOLO 16) QUORUM

ARTICOLO 17) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ARTICOLO 18) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 19) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 20) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 21) RAPPRESENTANZA SOCIALE

ARTICOLO 22) DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 23) COLLEGIOSINDACALE

ARTICOLO 24) CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 25) AZIONE DI RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 26) DENUNCIA AL COLLEGIOSINDACALE E AL TRIBUNALE

TITOLO V - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 27) OBBLIGAZIONI

TITOLO VI - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

ARTICOLO 28) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 29) ESERCIZI SOCIALI E UTILI

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 30) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 31) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 32) FORO COMPETENTE

Statuto sociale

TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, una Società per azioni denominata: "ASET Holding S.p.A."

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto le attività di seguito elencate:

1. gestione, manutenzione, ampliamento delle reti, impianti e dotazioni relativi al ciclo integrato delle acque, distribuzione gas, reti telematiche, teleriscaldamento e raffrescamento per qualsiasi uso, produzione di energia elettrica mediante cogenerazione, ed energie rinnovabili;
 2. controllo e verifica dell'efficienza degli impianti nel loro complesso affidati alla Società di gestione;
 3. approvazione e finanziamento dei piani d'investimento nei limiti di una percentuale del canone di concessione;
 4. gestione delle partecipazioni per garantire l'effetto di una corporate governance alla proprietà nei confronti delle Società collegate e/o controllate e comunque partecipate;
 5. gestire le procedure per l'ottenimento delle concessioni dei servizi (liberalizzazione);
 6. gestione della proprietà degli impianti di smaltimento rifiuti e servizi connessi;
 7. gestione dei servizi aventi rilevanza economica quali:
 - servizi cimiteriali in genere incluse le attività di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione dei cimiteri comunali; esercizio dei servizi funebri ed attività connesse;
 - servizi di affissione e gestione insegne ed impianti pubblicitari;
 - servizi di accertamento liquidazione e riscossione delle imposte, tasse, tariffe e relativi adempimenti;
 - gestione delle farmacie;
 - approvvigionamento e vendita di energia elettrica;
 - servizi di parcheggio e/o sosta a pagamento in genere, incluse le attività di progettazione, realizzazione, ampliamento e/o ristrutturazioni di aree e strutture immobiliari da adibire a spazi per la sosta a pagamento, nonché la gestione e l'organizzazione di aree e/o strutture immobiliari all'uopo dedicate.
- La Società può inoltre svolgere qualsiasi attività complementare, affine e comunque connessa a quelle sopra elencate di consulenza, assistenza, progettazione e di costruzioni di impianti comunque commissionati.
- Le attività facenti parte dell'oggetto sociale potranno essere svolte direttamente o mediante Società collegate, controllate o partecipate.
- La Società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre Società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.
- Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio."

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della Società è fissata fino al 2050 salvo proroga o anticipato

Mittente: Direttore Generale <f.spaccazocchi@asetholding.it>
Destinatario: 'Pietro.Celani' <pietro.celani@comune.fano.ps.it> **Cc:** 'Antonietta.Renzi' <antonietta.renzi@comune.fano.ps.it>
Data: 12/09/2011 11:46 AM
Oggetto: R: ACORDO QUADRO TRIBUTI ASET HOLDING SPA

Pietro,

pro memoria:
emendamento tecnico per modifica art. 1 Statuto:

E' costituita , ai sensi dell'art. 113 commi n. 4 e 13, del D.Lgs 267/2000

Ciao a Lunedì

Francesco M. Spaccazocchi
ASET Holding S.p.A.

Tel 0721818111 - Fax 0721818134

Tutela della Privacy

le informazioni contenute nel presente messaggio e relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicate/ in indirizzo. La diffusione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art 616 del c.p., che ai sensi del D.Lgs 196/2003. Pertanto se avete ricevuto il presente messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono al 0721/818111 o inviando un messaggio a f.spaccazocchi@asetholding.it

Da: Pietro.Celani [mailto:pietro.celani@comune.fano.ps.it]

Inviato: mercoledì 7 dicembre 2011 9.00

A: f.spaccazocchi@asetholding.it; ombretta.ceccarelli@comune.fano.ps.it;
riccardo.severi@comune.fano.ps.it

Oggetto: ACORDO QUADRO TRIBUTI ASET HOLDING SPA

Priorità: Alta

in allegato i PDF della Giunta di ieri

Comune di Fano - www.comune.fano.ps.it

Questo messaggio è destinato unicamente alle persone sopra indicate e le informazioni contenute sono da con

scioglimento da deliberarsi dall'Assemblea degli Azionisti.

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La Società ha sede in Fano (PU); l'Organo Amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, nel territorio nazionale, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2. Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro Soci; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei Soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

1. Il capitale Sociale è di euro 16.388.292,00 diviso in numero 1.703.627 azioni nominative senza emissione dei titoli. La qualità di Socio è provata dall'iscrizione nel libro dei Soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

2. L'Assemblea Straordinaria dei Soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di Società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

3. Alle azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non compete il diritto di voto.

ARTICOLO 6) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

1. Sia in sede di costituzione della Società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

2. L'assegnazione delle azioni avviene per un valore proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun Socio, salvo quanto disposto dall'art. 2441 del codice civile.

3. A garanzia del principio di pubblica utilità delle reti, impianti e dotazioni la titolarità delle partecipazioni dovrà essere assicurata integralmente in capo a Enti Pubblici Locali.

ARTICOLO 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

La Società potrà acquisire finanziamenti tra gli Azionisti con diritto di rimborso. Tale fonte di finanziamento non costituirà raccolta di risparmio tra il pubblico e dovranno pertanto essere rispettati i criteri ed i limiti di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

Con delibera dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sarà inoltre, di volta in volta, stabilita ogni altra eventuale condizione idonea a regolare detti finanziamenti.

ARTICOLO 8) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - CLAUSOLA DI PRELAZIONE

1. Le azioni sono trasmissibili fra Enti Pubblici Locali, a titolo oneroso, previa delibera di gradimento nei confronti dell'acquirente da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

L'eventuale rifiuto del gradimento da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dovrà essere motivato sulla base di circostanze oggettivamente rilevabili; in mancanza, sarà possibile il ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'art. 31 del presente Statuto.

In caso di cessione di azioni, tutti gli altri Soci avranno diritto all'acquisto in prelazione a parità di condizioni, sull'intero quantitativo delle azioni poste in vendita nei confronti di altri Enti Pubblici locali.

La comunicazione dell'offerta dovrà essere effettuata dal cedente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inoltrata a tutti gli altri Soci e, per conoscenza, al Presidente della Società, con l'indicazione del prezzo di vendita delle azioni.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno nel termine di trenta (30) giorni dalla ricezione della raccomandata darne comunicazione alla Società mediante dichiarazione sottoscritta. La mancata risposta nei termini ha valore di rinuncia al diritto di prelazione.

Nel caso che più Soci intendessero esercitare il diritto di prelazione, le quote da alienare saranno divise tra loro in proporzione alle quote possedute.

L'eventuale vendita delle quote a terzi di cui al primo capoverso del presente articolo, senza l'osservanza delle norme qui stabilite e senza assicurare l'integrale partecipazione del capitale in capo ad Enti Pubblici Locali è nulla.

2. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci cosicché la Società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei Soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società.

ARTICOLO 9) RECESSO DEL SOCIO

1. Il Socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

2. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile.

TITOLO III - ASSEMBLEE

ARTICOLO 10) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a) nomina e revoca gli Amministratori e ne determina il numero nei limiti di quanto stabilito dallo Statuto;
- b) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) delibera in ordine al compenso agli Amministratori;
- d) nomina i componenti del Collegio Sindacale, eleggendo tra loro il Presidente;
- e) provvede alla nomina, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- f) fissa il compenso dei componenti del Collegio Sindacale;
- g) conferisce e revoca l'incarico alla Società di Revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio fissando il relativo compenso;
- h) delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i Liquidatori e le Società di Revisione e in ordine alla rinuncia e transazione sulle dette azioni;

- i) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
- j) approva gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla Società;
- k) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
- l) delibera, ex art. 2446, comma 1 del codice civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo;
- m) delibera sulla costituzione o partecipazione a Società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente Statuto nei limiti consentiti dall'art. 2361 del codice civile nonché sulla cessione di dette partecipazioni laddove le predette operazioni superino il valore di € 200.000,00 (euro duecentomila/00);
- n) approva il budget annuale, le dotazioni organiche e il piano triennale degli investimenti e/o delle O.O.P.P. predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- o) delibera sull'affidamento di servizi pubblici da parte di enti;
- p) autorizza i contratti aventi per oggetto diritti reali di garanzia di qualunque importo e contratti di acquisto o cessione di diritti reali immobiliari di importo superiore ad Euro 500.000,00,
- q) approva il regolamento del personale;
- r) prende atto delle deliberazioni inerenti transazioni legali rese sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria adottate dall'organo amministrativo;
- s) delibera sugli oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, dallo Statuto o dalla legge, ovvero sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

2. Competenze dell'Assemblea Straordinaria

- a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) delibera sulle operazioni di fusione, scissione, trasformazione, conferimento, scioglimento e liquidazione della Società;
- c) delibera sulla nomina, poteri, compensi e revoca dei liquidatori;
- d) delibera sulle modifiche del capitale sociale;
- e) delibera sull'emissione di obbligazioni ed azioni privilegiate nonché su quant'altro previsto dalla legge..

ARTICOLO 11) LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la Società oppure altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea.

ARTICOLO 12) CONVOCAZIONE

L'Assemblea dei Soci è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede della Società con lettera raccomandata spedita al domicilio dei Soci e da essi ricevuta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso potrà essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione, in caso di diserzione della prima, purché a distanza di almeno 1 (uno) giorno.

L'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono

particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto sociale.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti.

Gli Amministratori devono convocare senza indugio l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino il decimo del capitale sociale per deliberare gli argomenti proposti da trattare.

La convocazione dei Soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea deve deliberare su proposta degli Amministratori.

ARTICOLO 13) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno. Nel caso di persone giuridiche pubbliche, esse partecipano all'Assemblea attraverso un proprio rappresentante, legittimato a esprimere la volontà dell'Ente di appartenenza.

2. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro Soci non risultino iscritti più di venti Soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di Assemblea Totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 14) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita per più assemblee. I Soci intervenuti non possono essere portatori di più di una delega ciascuno.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

ARTICOLO 15) PRESIDENZA

1. La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Organo Amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al Consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'Assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario designato

dall'Assemblea, scelto preferibilmente tra i Dirigenti della Società, a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'Organo Amministrativo medesimo.

4. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

5. Le modalità di votazione sia nell'Assemblea Ordinaria che Straordinaria saranno di volta in volta indicate dal Presidente dell'Assemblea, così come compete al Presidente fissare l'ordine e la durata degli interventi, nonché dichiarare l'esito delle votazioni.

ARTICOLO 16) QUORUM

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura almeno il 15% del capitale sociale.

2. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura almeno l'85% del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura almeno i due terzi del capitale sociale. Per le materie di sua competenza l'Assemblea Straordinaria delibera sempre con il voto favorevole, di tanti Soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale. Il patrimonio costituito dalle reti e dagli impianti strategici dichiarati reversibili nei contratti di servizio è inalienabile, salvo quanto previsto nel successivo periodo. Qualora sia sottoposta all'Assemblea per straordinarie ragioni una eventuale proposta di cessione anche parziale dei predetti cespiti, per la deliberazione relativa sarà necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura la totalità del capitale sociale. Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese. Il voto segreto è consentito solamente in relazione alla nomina degli organi.

ARTICOLO 17) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'impugnazione delle deliberazioni Assembleari può essere proposta dai Soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ARTICOLO 18) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, compreso il Presidente.

2. Gli Amministratori possono anche non essere Soci e durano in carica per tre

esercizi, con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica, o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'Assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

3. La revoca di uno o più Amministratori può essere deliberata anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto dell'Amministratore revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

4. Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio d'Amministrazione provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Tuttavia se per dimissioni o per altra causa viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e deve essere subito convocata, ai sensi di legge, l'Assemblea Ordinaria per la nomina dei nuovi Amministratori. Sino all'accettazione della carica da parte dei nuovi Amministratori, tuttavia, l'Organo decaduto esercita i propri poteri a norma di Statuto e di Legge.

5. Gli Amministratori sono rieleggibili.

6. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza e specifica competenza professionale nel campo dei servizi di pubblico interesse.

7. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'Organo Amministrativo all'atto della sua nomina dall'Assemblea; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.

8. Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

9. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 19) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio d'Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, o nell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso spedito almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai Sindaci effettivi e al Direttore Generale. La convocazione deve indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o

magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). Nei casi di urgenza la convocazione, avente le indicazioni sopra descritte, dovrà essere spedita almeno 24 ore prima della riunione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze potranno essere tenute anche per teleconferenza (e nel caso la convocazione dovrà contenere l'ora d'inizio del collegamento telematico) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare ricevere e trattare la documentazione.

Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione s'intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze.

Il Segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza a mezzo fax, posta elettronica, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale. Il segretario, su indicazione del Presidente o dei consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il Consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il Presidente della seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo.

7. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 20) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo Amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'Amministrazione della Società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi Sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto in modo tassativo riservati all'Assemblea dei Soci, ivi compresi l'approvazione dei contratti di servizio.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale, da scegliersi tra persone provviste di elevata capacità tecnico-amministrativa ed in possesso di

requisiti di comprovata esperienza e professionalità cui sono demandate le funzioni di cui al successivo art. 22.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare amministratori delegati e anche tra persone estranee al Consiglio procuratori Speciali e Mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed i compensi.

ARTICOLO 21) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed in sua assenza al Vice Presidente o ad un Consigliere Delegato.

Il Presidente può nominare, preferibilmente fra i Dirigenti della Società, una persona che funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o d'impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in difetto, da un Consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 22) DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, che ne determinerà, all'atto della nomina, i relativi poteri nell'ambito delle deleghe conferite.

Il Direttore Generale è nominato ai sensi dell'art.20 punto 2) per un periodo di tre anni e può essere revocato per giusta causa o per giustificati motivi che dovranno essere indicati esplicitamente nella deliberazione del Consiglio.

ARTICOLO 23) COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci i Sindaci resteranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci che procede alla nomina designerà il Presidente del Collegio Sindacale e fisserà la loro retribuzione.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale.

Il Collegio Sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile ove nominati, devono scambiarsi tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

ARTICOLO 24) CONTROLLO CONTABILE

1. Il controllo contabile della Società è esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione ove richiesta.

2. Se la Società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato il controllo contabile può essere esercitato dal Collegio Sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori contabili.

3. L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'Assemblea Ordinaria dei Soci la quale determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

ARTICOLO 25) AZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai Soci che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

ARTICOLO 26) DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE E AL TRIBUNALE

1. La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti Soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.
2. La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del codice civile, è fatta da tanti Soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

TITOLO V - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 27) OBBLIGAZIONI

1. La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative anche convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea ovvero al Consiglio di Amministrazione la fissazione delle modalità di collocamento ed estinzione.
2. In caso di emissione di obbligazioni convertibili, dovranno essere rispettate le clausole di cui all'art. 6 punto 3 e dell'art. 8.

TITOLO VI - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

ARTICOLO 28) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

L'Assemblea Ordinaria delibera con le maggioranze previste dallo Statuto in relazione alla costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 *bis* del codice civile.

TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 29) ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
 - a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo ai Soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.
 - c) Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 30) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 31) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede

l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i Soci o i Soci e la Società, l'Organo Amministrativo e l'Organo di Liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di tre Arbitri nominati dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede legale, che provvederà altresì a precisare quale tra gli Arbitri avrà la funzione di Presidente.

2. Gli Arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto ed a maggioranza. Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città di Fano (PU).

ARTICOLO 32) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari Sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

Firmato Antonucci Domenico, Cecchetelli Alessandro.

Registrato a Fano il 25 settembre 2007 al n.6421 serie 1°.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.


Il Presidente
F.to Cavalieri Francesco

Il Segretario Generale
F.to Renzi Antonietta

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **364** del **19/12/2011** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 9.1.2012



L'incaricato dell'ufficio segreteria
ROMAGNA CARLA